

**Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri**

La società tra professionisti

Guida alla costituzione



(c.r.385)

Roma, maggio 2013



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Ing. Armando Zambrano	Presidente
Ing. Fabio Bonfà	Vicepresidente Vicario
Ing. Gianni Massa	Vicepresidente
Ing. Riccardo Pellegatta	Segretario
Ing. Michele Lapenna	Tesoriere
Ing. Giovanni Cardinale	Consigliere
Ing. Gaetano Fede	Consigliere
Ing. Andrea Gianasso	Consigliere
Ing. Hansjörg Letzner	Consigliere
Ing. iunior Ania Lopez	Consigliere
Ing. Massimo Mariani	Consigliere
Ing. Angelo Masi	Consigliere
Ing. Nicola Monda	Consigliere
Ing. Raffaele Solustri	Consigliere
Ing. Angelo Valsecchi	Consigliere

Presidenza e Segreteria 00187 Roma - Via IV Novembre, 114

Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048

www.tuttoingegnere.it



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Ing. Luigi Ronsivalle	Presidente
Ing. Luigi Panzan	Vice Presidente
Ing. Fabrizio Ferracci	Consigliere Segretario
Ing. Giovanni Cardinale	Consigliere
Ing. Francesco Cardone	Consigliere
Ing. Giovanni Margiotta	Consigliere
Ing. Salvatore Noè	Consigliere
Ing. Maurizio Vicaretti	Consigliere
Dott. Massimiliano Pittau	Direttore

Sede: Via Dora, 1 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800

www.centrostudicni.it

Il presente testo è stato redatto da Luca Di Maio con la collaborazione di Antonello Pili, Lorenzo Passeri Mencucci e il coordinamento di Massimiliano Pittau.

INDICE

Premessa	1
1. Le forme societarie	3
1.1. Le società di persona	10
1.1.1. La società semplice	10
1.1.2. La società in nome collettivo	11
1.1.3. La società in accomandita semplice	12
1.2. Le società di capitale	13
1.2.1. La società a responsabilità limitata	13
Casi particolari	14
1.2.2. La società in accomandita per azioni	16
1.2.3. La società per azioni	17
1.4. La società cooperativa	17
1.5. Il trattamento fiscale	21
1.6. La disciplina fallimentare	32
1.7. I crediti delle società tra professionisti	34
2. La compagine sociale	37
3. L'oggetto sociale, la ragione e denominazione sociale	46
4. Gli obblighi di informazione/ comunicazione nei confronti dei clienti, la designazione del professionista e l'esecuzione dell'incarico	53
5. Le iscrizioni e la cancellazione dall'albo	65
6. La responsabilità dei soci professionisti, la responsabilità della società e il regime disciplinare	76
7. La società tra professionisti, le associazioni tra professionisti e le società di ingegneria	82
ALLEGATI	95
Allegato 1 - Modello Atto Costitutivo e Statuto Società tra professionisti nella forma di società a responsabilità limitata	96

Allegato 2 -	Comunicazione elenco soci non professionisti	111
Allegato 3 -	Comunicazione elenco soci professionisti	112
Allegato 4 -	Nota informativa sui diritti del cliente	113
Allegato 5 -	Indicazione del socio professionista per l'esecuzione dell'incarico	115
Allegato 6 -	Comunicazione polizza assicurativa professionista incaricato	116
Allegato 7 -	Informazione sulla collaborazione di sostituti e collaboratori	117
Allegato 8 -	Art. 10, commi 3-11, Legge 11 novembre 2011, n. 183	118
Allegato 9 -	Ministero della Giustizia – Decreto 8 febbraio 2013, n. 34	121



Premessa

La Legge di Stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183), con l'art. 10, commi 3-11, ha aperto la possibilità di costituire società per l'esercizio delle attività professionali regolamentate nel nostro sistema ordinistico.

Già negli anni passati il legislatore aveva introdotto alcune forme societarie per l'esercizio di specifiche attività professionali (art. 2 DL 233/2006; D.Lgs 96/2001; L. 109/1994; art. 90 D.Lgs. 163/2006) al fine di promuovere soggetti che potessero prestare la propria opera con una pluralità di competenze e con adeguate capacità economiche e finanziarie.

La volontà di creare soggetti professionali in forma societaria si è, però, sempre scontrata con la necessità di evitare la "spersonalizzazione" della prestazione che, seppur svolta in forma societaria, deve essere comunque riferibile ad un professionista incaricato, ai sensi dell'art. 2232 del codice civile il quale prevede che il prestatore dell'opera debba eseguire "personalmente" l'incarico assunto.

L'art. 10, commi 3-11 della legge 183/2011 ed il decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34, contenente il regolamento attuativo, hanno bilanciato le due istanze sopracitate; essi definiscono un quadro normativo che consente l'esercizio delle professioni in forma societaria e allo stesso tempo garantisce che le prestazioni siano eseguite esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione e che sia sempre individuabile il professionista responsabile dello svolgimento della prestazione.

Viene, di conseguenza, definita una distinzione concettuale tra soggetto che esercita l'attività professionale ed esecutore della stessa. L'attività potrà essere esercitata dalla società tra professionisti, ma la sua esecuzione dovrà essere affidata esclusivamente a un professionista abilitato.



Come si vedrà nel seguito della trattazione, molte problematiche rimangono ancora da risolvere, così alcuni chiarimenti si renderanno necessari da parte degli enti alle quali le costituenti società tra professionisti si rivolgeranno.

Lo scopo di questa guida è quello di dare al lettore un primo inquadramento sulla nuova normativa e su come la stessa si coniuga con le norme già in vigore sotto diversi profili (civilistici, fiscali, deontologici).

Preme sottolineare che l'inquadramento contenuto nella presente guida potrà essere oggetto di modifiche parziali e/o totali a seguito di eventuali chiarimenti emanati dai diversi enti cui le società tra professionisti dovranno fare riferimento.



1. Le forme societarie

Le società tra professionisti, costituite per l'esercizio di una o più attività professionali, non costituiscono una nuova forma societaria rispetto a quelle già esistenti nel nostro ordinamento ma, bensì, una loro particolare fattispecie derivante dall'attività che la società dovrà esercitare.

Il comma 3 dell'art. 10 L. 183/2011 dispone che: *“E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre”*.

La norma indica due caratteristiche che la costituenda società dovrà avere ovvero:

- dovrà esercitare una o più attività professionali regolamentate;
- dovrà essere costituita in una delle forme societarie già previste dal nostro ordinamento.

Di conseguenza non viene introdotto un nuovo modello societario che va ad affiancarsi a quelli già esistenti, ma i soci della costituenda società hanno facoltà di scegliere tra le seguenti forme societarie:

- Società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice);
- Società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni);
- Cooperative.

La forma di società da adottare dipenderà quindi dai soci, che al momento della costituzione dovranno effettuare una serie di valutazioni sulle diverse fattispecie, in ordine alla responsabilità



patrimoniale, alla dotazione patrimoniale minima, alla struttura degli organi sociali nonché al trattamento fiscale.

Prima di iniziare una breve disamina sulle varie forme societarie previste, si rende necessario specificare cosa si intende per responsabilità patrimoniale, dotazione patrimoniale minima e struttura degli organi sociali.

La responsabilità patrimoniale

La responsabilità patrimoniale è l'obbligo del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Per le obbligazioni assunte dalla società risponde sempre la società con il proprio patrimonio ma, nel caso non vi fosse una *autonomia patrimoniale perfetta*, potrebbero essere chiamati a rispondere anche i singoli soci con i propri patrimoni, in via comunque sussidiaria, ovvero dopo la preventiva escussione del patrimonio sociale.

Per *autonomia patrimoniale perfetta* si intende che il patrimonio della società è del tutto separato dal patrimonio dei soci e che, di conseguenza, i soci rispondono soltanto nei limiti dei conferimenti sottoscritti, mentre per i debiti sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio.

L'acquisizione dell'autonomia patrimoniale perfetta si ottiene attraverso il riconoscimento della personalità giuridica, ovvero la creazione di un soggetto di diritto formalmente distinto dalle persone dei soci.

La creazione di un nuovo soggetto riveste particolare importanza, non solo dal punto di vista patrimoniale ma, come si vedrà in seguito, anche per quanto concerne la struttura degli organi societari.

La quasi totalità delle società di capitale prevede una autonomia patrimoniale perfetta (fa eccezione la società in accomandita per azioni, che prevede la responsabilità solidale ed illimitata dei soci



accomandatari) mentre le società di persona non hanno una autonomia patrimoniale perfetta, prevedendo una responsabilità patrimoniale dei soci (tutti nel caso delle società in nome collettivo; i soli soci accomandanti nelle società in accomandita semplice; tutti i soci nelle società semplici, salvo patto contrario).

Nel caso in cui la responsabilità patrimoniale di estenda ai soci, gli stessi risultano tra loro “solidalmente” e, fatti salvi alcuni casi particolari, “illimitatamente” responsabili.

Per *responsabilità solidale* in capo ai soci si intende che tutti i soci sono obbligati per la medesima prestazione e che ciascun socio può essere costretto all’adempimento totale delle obbligazioni sociali. L’adempimento da parte di uno dei soci libera gli altri dalle obbligazioni nei confronti dei creditori sociali e fa nascere in capo al socio che ha adempiuto alle obbligazioni sociali il diritto ad una azione di regresso nei confronti degli altri soci per ripartire, secondo quanto stabilito dal contratto sociale, le obbligazioni assolute.

Per *responsabilità illimitata* si intende che i soci rispondono per le obbligazioni sociali non solo con quanto conferito all’atto di ingresso nella società, ma con tutti i propri beni presenti e futuri fino al soddisfacimento dei creditori sociali.

Rispetto alla responsabilità patrimoniale dei singoli soci, in caso di società con autonomia patrimoniale imperfetta, è importante tenere in considerazione due aspetti che riguardano l’ingresso o l’uscita di un socio da una società di persone.

Infatti, se al momento dell’ingresso o dell’uscita da una società si acquista o si perde la qualifica di socio, gli effetti sulla sfera patrimoniale del singolo socio non iniziano e non terminano allo stesso momento.

Per i soci entranti in una società già costituita, l’art. 2269 del codice civile prevede che essi rispondano con gli altri soci delle obbligazioni assunte dalla società **anteriormente** al loro ingresso nella compagine sociale; l’art. 2290 del codice civile indica, invece, che in caso di uscita dalla società da parte di un socio, lo stesso o i suoi eredi



(in caso di scioglimento del rapporto sociale per morte del socio) rimangano responsabili verso i terzi per le obbligazioni **assunte fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento**(ossia l'uscita del socio dalla compagine societaria).

La seguente esemplificazione può chiarire l'applicazione di tale principio.

Si ipotizzi una società in nome collettivo composta da tre soci (A, B, C). Le quote di partecipazione agli utili ed alle perdite sono parimenti ripartite tra i tre soci con una percentuale del 33,33% ciascuno. La società ha un patrimonio di 50 ed ha, nell'anno X, debiti verso terzi pari a 50. Nello stesso anno il socio A esce dalla società ed un nuovo socio (D) entra a farne parte. Nell'anno X+1 la società ha obbligazioni verso terzi pari a 110 mentre il patrimonio della stessa è sempre pari a 50. Nell'anno X+2i crediti vantati da terzi risultano in scadenza ma la società con il proprio patrimonio (pari a 50) non ha possibilità di adempiervi totalmente. Espletate le pratiche di escussione del patrimonio sociale da parte dei creditori, il totale delle obbligazioni rimanenti sono pari a 60 (110 di debito meno 50 di patrimonio sociale). I creditori hanno la facoltà di richiedere a ciascun socio B, C e D il pagamento del totale dei debiti residui pari a 60, mentre non possono richiedere nulla al socio A essendo quest'ultimo responsabile per le obbligazioni assunte prima del suo recesso (50), obbligazioni assolte attraverso l'escussione del patrimonio sociale (50). In base al principio della solidarietà, i soci B C e D risponderanno con i proprio patrimoni per un ammontare pari a 60 ciascuno; quindi, ogni socio risulterà debitore di 60 finché tali debiti non saranno saldati. Il socio B decide di saldare il totale dei debiti pari a 60. Al momento del pagamento, in capo allo stesso socio B sorge il diritto di azioni di regresso nei confronti dei soci C e D per il pagamento delle rispettive quote ovvero il 33,33% di 60 per ciascun socio.



Dotazione patrimoniale minima

Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo ad una società. Al momento della costituzione della società il patrimonio sociale è formato dai *conferimenti* eseguiti o promessi dai soci.

I *conferimenti* sono le prestazioni cui i soci della costituenda società si obbligano nei confronti della stessa. La funzione dei conferimenti è quella di dotare la società di un patrimonio iniziale ovvero di un “capitale di rischio” per avviare l’esercizio delle attività. Attraverso il conferimento ciascun socio attribuisce in modo stabile (ovvero per tutta la durata della società) beni o servizi alla costituenda società assumendosi il rischio di impresa, ovvero assumendosi il rischio che parte o la totalità del conferimento vada perduto.

L’oggetto dei conferimenti è diverso a secondo della forma societaria prescelta.

L’art. 2247 del codice civile relativamente al contratto sociale recita “*Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili*”. Di conseguenza possono essere oggetto di conferimenti sia beni materiali che immateriali, mobili o immobili, trasferiti sia a titolo di proprietà che come solo diritto di godimento; allo stesso modo possono essere oggetto di conferimento prestazioni lavorative sia manuali che intellettuali.

L’ampio insieme di quanto può essere oggetto di conferimento è riferibile però soltanto alle società di persone.

Per le società di capitali sono previsti alcuni limiti alla natura dei conferimenti, vista la funzione di garanzia che il capitale sociale (patrimonio iniziale della società) assume nei confronti dei terzi. Per le società a responsabilità limitata sarà possibile conferire sia beni che servizi o prestazioni d’opera da parte del socio, ma questi ultimi dovranno essere garantiti da polizza di assicurazione o fidejussione bancaria. Per le altre società di capitali invece, ai sensi dell’art. 2342



ultimo comma del codice civile, non è consentito il conferimento di prestazioni d'opera o servizi. Una più accentuata limitazione alla natura dei conferimenti è presente, invece, nelle nuove società a responsabilità limitata ovvero quella *semplificata* e quella *a capitale ridotto*. Infatti, per entrambe le società è previsto che i conferimenti possano farsi soltanto in denaro.

La forma societaria prescelta influisce non soltanto sulla natura dei conferimenti ma, come si vedrà in seguito, anche sul loro ammontare complessivo.

L'art. 2247 del codice civile prescrive che condizione per acquisire la titolarità di socio è il conferimento di beni e servizi per l'esercizio in comune di una attività economica. Di conseguenza sussiste l'obbligo per ciascun socio di effettuare il conferimento nei confronti della nascente società. L'ammontare di tale conferimento potrà essere diverso da socio a socio; dall'ammontare del conferimento discende, in via generale, la partecipazione agli utili ed alle perdite dello stesso.

Nelle società di persone non è previsto che la somma dei conferimenti dei soci raggiunga un limite minimo, potendo i soci conferire quanto ritengono opportuno per l'esercizio dell'attività economica. Per contro, nelle società di capitali (tranne alcune particolari fattispecie che saranno di seguito esaminate) sono previste soglie minime di conferimento al fine della loro costituzione.

Nonostante per alcune società non sia prevista una soglia minima di conferimenti, o in altre sia stabilito un limite minimo degli stessi, è importante valutare quale sarà la necessaria dotazione patrimoniale minima che la società avrà bisogno per esercitare la propria attività. Bisognerà tenere in considerazione non solo i costi legati alla costituzione della società ma anche quelli necessari all'avvio e alla prosecuzione dell'attività economica nel primo periodo di vita della stessa (ad esempio investimenti in attrezzature o macchinari, liquidità necessaria per coprire i costi nei primi anni di attività). Accade spesso che una non corretta valutazione dell'investimento iniziale necessario conduca alla creazione di società



aventi un dotazione patrimoniale più bassa rispetto alle reali necessità. Questo squilibrio comporta, nella maggior parte dei casi, la necessità di immettere nella società nuove risorse sia sotto forma di capitale di rischio che sotto forma di finanziamento (sia da parte dei soci che da parte di istituti di credito).

Struttura degli organi sociali

Gli organi sociali sono i centri decisionali, gestionali e di controllo ai quali la legge e lo statuto della società assegnano lo svolgimento di particolari funzioni.

La distinzione fatta in precedenza sul possesso o meno della personalità giuridica ha effetti sulla struttura degli organi sociali.

Le società di persona, in quanto sprovviste di personalità giuridica, non prevedono una organizzazione basata sulla presenza di una pluralità di organi, ma viene riconosciuto ad ogni socio con responsabilità illimitata il potere di amministrare la società (nel caso di amministrazione disgiunta). Una decisione collegiale è richiesta solo nel caso in cui l'amministrazione della società sia congiunta, nel qual caso è necessario il consenso degli altri soci amministratori (tutti o a maggioranza secondo quanto pattuito nel contratto sociale) e nel caso di modificazioni del contratto sociale, dove è richiesto il consenso di tutti i soci (anche non amministratori) se non diversamente convenuto. Di conseguenza, nella società di persone è prevista una struttura organizzativa molto ridotta, che richiede solo in casi eccezionali decisioni collegiali.

Di contro, le società di capitali, essendo società dotate di personalità giuridica (quindi un soggetto giuridico distinto dalla persona dei soci), prevedono la presenza di una organizzazione basata su diversi organi sociali che possono variare in funzione della forma societaria scelta, di variabili dimensionali, della realizzazione di alcune operazioni (es. emissione obbligazionarie).

Di conseguenza, a secondo della forma societaria prescelta, si dovranno costituire organi sociali che avranno diverse funzioni tra loro complementari.



Tra i principali organi societari vi sono:

- l'assemblea dei soci, organo collegiale, con funzioni esclusivamente deliberative le cui competenze sono predefinite dagli art. 2364 e 2365 del codice civile;
- l'organo amministrativo (come ad esempio l'amministratore o il consiglio di amministrazione) con funzioni gestionali in merito all'attività d'impresa;
- l'organo di controllo interno (come ad esempio il collegio sindacale), avente funzioni di controllo sull'amministrazione della società;
- l'organo di controllo contabile, da parte di un revisore esterno o di una società di revisione.

Gli organi di cui sopra, come vedremo in seguito, sono obbligatori o opzionali in base alla forma societaria prescelta ed ad alcune variabili come l'ammontare del capitale sottoscritto, il totale dei ricavi delle vendite o delle prestazioni o il totale dei dipendenti occupati.

1.1. Le società di persona

1.1.1. La società semplice

La società semplice è quella che presenta maggiore affinità con le attività degli studi professionali, in quanto è la società tipo utilizzata per l'esercizio di attività non commerciali. Inoltre, nel corso degli ultimi anni, la giurisprudenza ha ricondotto a questo modello i casi di prestazione professionale, realizzati congiuntamente da più professionisti, non legati tra loro da un contratto di associazione professionale.

Le norme che regolano la società semplice sono le norme di riferimento degli altri due tipi di società di persona (società in nome collettivo e società in accomandita semplice), laddove non viene diversamente disposto dal legislatore.



La costituzione della società non prevede particolari forme per il contratto sociale, che può anche esser fatto verbalmente, tranne nel caso una diversa forma non sia richiesta dalla natura dei beni conferiti (conferimento beni immobili o mobili registrati).

Ne consegue che il costo per la sua costituzione risulta essere il più basso tra tutte le forme societarie. Nel caso, infatti, venga costituita una società semplice con scrittura privata non autenticata, i costi da affrontare si limiterebbero a quelli necessari per la registrazione della scrittura privata e per l'iscrizione della società presso il registro delle imprese, nella sezione speciale riguardate le società tra professionisti. Il costo totale in questo caso sarebbe pari a circa € 400,00.

L'amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente, salvo diversa pattuizione, e la rappresentanza della società spetta a ciascun socio amministratore, salvo diversa disposizione all'interno del contratto sociale.

La società semplice non gode di una piena autonomia patrimoniale per cui, per le obbligazioni sociali, risponde la società con il proprio patrimonio nonché personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società (i soci amministratori muniti del potere di rappresentanza) e, salvo patto contrario, gli altri soci.

Di conseguenza, rispetto al caso della società in nome collettivo che vedremo di seguito, la società semplice prevede la possibilità di una limitazione della responsabilità sociale in capo al singolo socio, se prevista nei patti sociali e se portata adeguatamente a conoscenza dei terzi.

1.1.2. La società in nome collettivo

Le società in nome collettivo sono, tra le società di persone, le più diffuse. Per la loro costituzione è prevista la forma scritta, attraverso la sottoscrizione di un atto costitutivo. L'atto costitutivo dovrà avere la forma di atto pubblico (redatto e sottoscritto davanti ad un notaio) o di scrittura privata autenticata (redazione non



effettuata dal notaio, sottoscrizione davanti ad uno o più notai). Questo comporta, rispetto alla società semplice, un costo maggiore per la sua costituzione dovendo considerare l'onorario del notaio per l'atto pubblico o per l'autenticazione delle sottoscrizioni.

Le spese notarili per la costituzione di una società in nome collettivo variano di norma a secondo dell'importo dei conferimenti.

A titolo indicativo, per una società con conferimenti pari a € 10.000,00, l'onorario notarile e le spese di registrazioni potrebbero essere pari a circa € 1.400,00 per la costituzione attraverso un atto pubblico, mentre pari a circa € 1.000,00 in caso di scrittura privata autenticata.

Come per le società semplici, la società in nome collettivo non possiede una perfetta autonomia patrimoniale, per cui delle obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio nonché illimitatamente e solidalmente i soci. Nel caso delle società in nome collettivo, il patto contrario per limitare la responsabilità di uno o più soci non è opponibile ai terzi.

I creditori particolari del singolo socio non possono chiedere la liquidazione della quota del socio per soddisfare i propri crediti, mentre nelle società semplici, se i beni del socio debitore sono insufficienti a soddisfare i crediti vantati, il creditore può chiederne la liquidazione della quota, la quale deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda.

1.1.3. La società in accomandita semplice

Le società in accomandita semplice sono caratterizzate da due tipologie di soci all'interno della compagine sociale, ovvero dai soci accomandanti e dai soci accomandatari. I primi (gli accomandanti) non gestiscono la società e nel contempo non rispondono personalmente dei debiti della società (hanno quindi una responsabilità limitata ai soli conferimenti). I secondi (gli accomandatari) amministrano la società e rispondono delle obbligazioni assunte dalla società illimitatamente.



I soci accomandanti non possono amministrare né concludere affari per conto della società se non nel caso di specifica procura per il singolo affare. Il mancato rispetto di questo divieto comporta la perdita della responsabilità limitata nei confronti dei terzi.

La forma che deve assumere il contratto sociale per la costituzione di una società in accomandita semplice segue le stesse norme già viste per le società in nome collettivo.

Parimenti, come nel caso delle società in nome collettivo, per una società con conferimenti pari a € 10.000,00 l'onorario notarile e le spese di registrazioni potrebbero essere pari a circa € 1.400,00 per la costituzione attraverso un atto pubblico, mentre pari a circa € 1.000,00 in caso di scrittura privata autenticata.

1.2. Le società di capitale

1.2.1. La società a responsabilità limitata

La società a responsabilità limitata è la forma più flessibile e meno strutturata di società di capitale.

E' dotata di personalità giuridica e di una autonomia patrimoniale perfetta.

Il capitale sociale, in fase di costituzione, deve essere non inferiore a € 10.000,00 ed è suddiviso in quote tra i soci. Prima della costituzione i soci hanno l'obbligo di versare il 25% del capitale sottoscritto presso un conto bancario dedicato; tali fondi potranno essere trasferiti presso le casse sociali solo ad avvenuta costituzione della società stessa.

L'atto costitutivo (con lo statuto che ne costituisce parte integrante anche se è un atto separato) deve essere redatto per atto pubblico.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata ad uno o più soci con decisione effettuata dai soci stessi. Gli amministratori hanno anche la rappresentanza generale della società. Quando l'amministrazione della società è



affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Gli organi sociali di una società a responsabilità limitata sono:

- l'amministratore o il consiglio di amministrazione
- l'assemblea dei soci
- il collegio sindacale (obbligatorio al superamento di taluni requisiti).

A titolo indicativo, le spese per la costituzione di una società a responsabilità limitata avente un capitale di € 10.000,00 sono di circa € 2.400,00 comprendendo gli onorari notarili, le imposte ed i diritti di segreteria per la registrazione presso il registro delle imprese.

Casi particolari

E' importante segnalare, rispetto a quanto fino ad ora detto sulle società a responsabilità limitata, la possibilità di utilizzare due particolari fattispecie introdotte nell'ultimo anno. Si tratta delle *società a responsabilità limitata semplificata*, di cui al nuovo articolo 2463bis del codice civile, riservata ai soci con età inferiore ai 35 anni, e della *società a responsabilità limitata a capitale ridotto* di cui all'art. 44 del D.L. 83/2012, per i soggetti con età superiore a 35 anni.

Le società a responsabilità limitata semplificata differiscono dalle società a responsabilità limitata per le seguenti caratteristiche:

- l'età dei soci deve essere inferiore a 35 anni;
- l'ammontare del capitale sociale deve essere inferiore a € 10.000,00 ed al momento della costituzione deve essere interamente versato (di conseguenza sembra essere esclusa la possibilità di conferimenti di crediti o beni);
- i costi di costituzione sono ridotti, ovvero vi è l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e l'esenzione dal pagamento degli onorari notarili;
- l'amministratore o gli amministratori devono essere scelti tra i soci;



- l'atto costitutivo e lo statuto devono conformarsi al modello standard introdotto dal Ministero della Giustizia, approvato con il decreto n° 138 del 23 giugno 2012.

La società a responsabilità limitata a capitale ridotto si differisce dalle società a responsabilità limitata per le seguenti caratteristiche:

- l'età dei soci deve essere superiore a 35 anni;
- l'ammontare del capitale sociale deve essere inferiore a € 10.000,00 ed al momento della costituzione interamente versato;
- l'atto costitutivo deve riportare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463*bis* ovvero:

“L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;*
- 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;*
- 3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;*
- 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;*
- 5) luogo e data di sottoscrizione”;*

- gli amministratori possono essere anche scelti tra i non soci, se tale possibilità è prevista nell'atto costitutivo.

Entrambe le società prevedono che l'ammontare del capitale sottoscritto sia integralmente versato all'atto della costituzione (contrariamente a quanto previsto per le società a responsabilità limitata “tradizionali” che prevedono un versamento al momento



della costituzione di un importo pari al 25% del capitale sottoscritto) e che i conferimenti siano fatti in denaro.

1.2.2. La società in accomandita per azioni

Nelle società in accomandita per azioni i soci sono divisi in due categorie come nel caso della società in accomandita semplice. I soci accomandanti partecipano alla formazione della società attraverso la sottoscrizione del capitale sociale e rispondono delle obbligazioni sociali soltanto con la quota di capitale sottoscritta. Di contro i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Come per le altre società di capitale, la costituzione delle società in accomandita per azioni deve avvenire con atto pubblico.

Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni ed il capitale sociale minimo è pari a € 120.000,00, come nel caso delle società per azioni.

I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori delle società per azioni.

Gli organi sociali di una società in accomandita per azioni sono:

- l'amministratore o il consiglio di amministrazione, vale a dire tutti i soci accomandatari
- l'assemblea dei soci
- il collegio sindacale
- l'organo di controllo contabile (revisore contabile o società di revisione).

A titolo indicativo, le spese notarili per la costituzione di una società in accomandita per azioni, avente un capitale di € 120.000,00, sono di circa € 3.500,00 comprendendo tale somma gli onorari notarili, le imposte ed i diritti di segreteria per la registrazione presso il registro delle imprese.



1.2.3. La società per azioni

La società per azioni è il modello di riferimento per tutte le società di capitali e la normativa applicabile alle società per azioni si applica alle altre società di capitali, salvo specifiche fattispecie.

Come per le società a responsabilità limitata, anche per le società per azioni si ha la perfetta autonomia patrimoniale.

Il capitale sociale minimo è pari a € 120.000,00 ed è rappresentato da azioni.

La gestione della società spetta esclusivamente all'amministratore o agli amministratori che costituiscono il consiglio di amministrazione, il quale sarà presieduto da uno dei suoi componenti. L'amministrazione può, però, essere affidata anche ad un non socio.

Gli organi sociali di una società per azioni sono:

- l'amministratore o il consiglio di amministrazione
- l'assemblea dei soci
- il collegio sindacale
- l'organo di controllo contabile (revisore contabile o società di revisione).

A titolo indicativo, le spese notarili per la costituzione di una società per azioni avente un capitale di € 120.000,00 sono di circa € 3.500,00 comprendendo in tale somma gli onorari notarili, le imposte ed i diritti di segreteria per la registrazione presso il registro delle imprese.

1.4. La società cooperativa

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.

Il tratto distintivo, rispetto alle altre società fino ad ora esaminate, consiste non nella produzione di utili da distribuire ai soci bensì *“nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai*



membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato".

Lo scopo mutualistico può essere non esclusivo e neanche prevalente, ovvero la società cooperativa può prevedere, nell'atto costitutivo, la realizzazione di attività nei confronti di terzi al fine della produzione degli utili che potranno, in minima parte, essere distribuiti tra i soci.

Per procedere alla costituzione di una società cooperativa è necessario un numero di soci non inferiore a nove. E' possibile, tuttavia, costituirla con soli tre soci se la società adotta le norme che regolano le società a responsabilità limitata.

Come per società di capitali, le cooperative sono costituite con atto pubblico e godono di autonomia patrimoniale perfetta.

Il capitale sociale è variabile ovvero cambia a seconda dell'ingresso o dell'uscita dei soci dalla compagine sociale.

La gestione della società spetta esclusivamente all'amministratore o agli amministratori che costituiscono il consiglio di amministrazione e che sarà presieduto da uno dei suoi componenti. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli organi sociali di una società cooperativa sono:

- l'amministratore o il consiglio di amministrazione
- l'assemblea dei soci
- il collegio sindacale (obbligatorio al superamento di taluni requisiti)
- l'organo di controllo contabile, revisore contabile o la società di revisione (obbligatorio al superamento di taluni requisiti).

E' da rilevare una sostanziale differenza con le società di capitale per quanto concerne il diritto di voto. Infatti, mentre nelle società di capitale spettano tanti voti quante sono le azioni o le quote possedute, nelle società cooperative – nel rispetto del principio di



parità tra i soci – a ciascun socio spetta un solo voto qualunque sia la quota di capitale sottoscritta.

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa delle varie forme societarie, delle loro principali caratteristiche e relativi costi di costituzione.



Tav. 1 - Responsabilità e dotazione patrimoniale, costi di costituzione, struttura degli organi interni delle principali forme societarie

Forma societaria	Responsabilità patrimoniale	Dotazione patrimoniale	Costi di costituzione	Struttura organi interni
Società Semplice	Illimitata con possibili limitazioni per alcuni soci	Bassa – non esiste un capitale sociale minimo	Min. € 400,00	Semplice
Società in nome collettivo	Illimitata per tutti i soci	Bassa – non esiste un capitale sociale minimo	Min. € 1.000,00	Semplice
Società in accomandita semplice	Illimitata per i soci accomandatari, limitata per i soci accomandanti	Bassa – non esiste un capitale sociale minimo	Min. € 1.000,00	Semplice
Società a Responsabilità Limitata	Limitata	Media - Capitale minimo da sottoscrivere €10.000,00	Min. € 2.400,00	Mediamente complessa
Società a Responsabilità Limitata Semplice	Limitata	Bassa - Capitale minimo da versare € 1 – capitale massimo da versare inferiore a €10.000,00	In fase di definizione ma prevedibilmente inferiore a € 400,00	Mediamente complessa
Società a Responsabilità Limitata a capitale ridotto	Limitata	Bassa - Capitale minimo da versare € 1 – capitale massimo da versare inferiore a €10.000,00	In fase di definizione ma inferiori a quelli previsti per una Società a Responsabilità Limitata	Mediamente complessa
Società in Accomandita per Azioni	Illimitata per i soci accomandatari, limitata per i soci accomandanti	Alta - Capitale minimo da sottoscrivere €120.000,00	Min. € 3.500,00	Complessa
Società per Azioni	Limitata	Alta - Capitale minimo da sottoscrivere €120.000,00	Min. € 3.500,00	Complessa
Società Cooperative	Limitata	Capitale variabile	Min. € 3.000,00	Complessa

Fonte: Centro studi CNI, 2013



1.5. Il trattamento fiscale

Prima di iniziare ad analizzare quello che potrà essere il trattamento fiscale riservato alle nascenti società tra professionisti o società multidisciplinari, è importante sottolineare la differenza sostanziale tra il principio di cassa o di competenza, rilevante ai fini delle imposte.

Il reddito di natura professionale è determinato secondo le regole del lavoro autonomo e segue il principio di cassa. Ai sensi dell'art. 54 del T.U.I.R.: *“Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei commi successivi”*.

Si sottolineano i termini “percepiti” e “sostenute” che evidenziano come sono considerati rilevanti (tranne alcune eccezioni) tutte le operazioni che hanno avuto una manifestazione finanziaria (incasso/pagamento).

Di contro, il reddito di impresa segue il principio di competenza economica per cui sono considerati costi e ricavi di un esercizio tutti i costi ed i ricavi di competenza dello stesso, a prescindere dall'effettiva percezione o sostenimento, tranne nel caso non sia specificatamente disciplinato il criterio di cassa.

Si ipotizzi il caso di una prestazione professionale resa da un professionista nell'anno X. Se il pagamento della prestazione verrà effettuato nell'anno X, tale compenso confluirà a formare il reddito del professionista per l'anno X, altrimenti se il pagamento verrà effettuato nell'anno X+1, lo stesso andrà a formare il reddito prodotto nell'anno X+1 (applicando, quindi, il principio di cassa). Di contro, se la prestazione si configura come reddito di impresa (nel caso fosse svolta ad esempio da una società), la stessa andrebbe a formare il reddito nell'anno X indipendentemente se il pagamento sia stato effettuato o meno nell'anno X (principio di competenza).



Tutte le forme societarie elencate in precedenza, eccetto la società semplice, sono soggetti esercenti attività di natura commerciale; a tali società sono applicabili le norme relative al reddito di impresa (principio di competenza).

Con l'introduzione delle società tra professionisti si pone il problema di come configurare i redditi prodotti da queste società ovvero se considerarli redditi di natura professionale, quindi assoggettabili al principio di cassa, o considerarli come redditi di impresa, assoggettandoli al principio di competenza.

Analizzando quanto fino ad ora applicato per le società di ingegneria, i redditi prodotti dalle società tra professionisti dovrebbero essere considerati come redditi di impresa. Infatti, nella risoluzione 56/E del 2006, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, fermo restando la natura professionale dell'attività svolta, la veste giuridica societaria riconduce i redditi prodotti dalle società di ingegneria tra i redditi di impresa, ai sensi dell'art. 81 del DPR 917/86. Da questo inquadramento ne consegue che i redditi percepiti non sono assoggettabili a ritenuta di acconto.

Allo stesso modo, l'art. 6 del DPR 917/86 riconduce a questa interpretazione recitando che *"I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi"*.

Di contro, per le società tra professionisti costituite tra avvocati ai sensi del D.Lgs 96/2001, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 118/E del 2003 ha sostenuto che il reddito prodotto da queste società vada assoggettato alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo in quanto si applica la disciplina dettata per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma comune di arte e professione; tali redditi, di conseguenza, sono soggetti ai principi contenuti nell'art. 5 del T.U.I.R. nonché alla ritenuta di acconto.



Le due risoluzioni non chiariscono quale possa essere la posizione dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale da riservare alle nuove società tra professionisti.

La risoluzione 118/E, nell’inquadrare il regime fiscale cui assoggettare le società tra avvocati, evidenzia come ci si trovi di fronte ad un nuovo modello societario, la cui peculiarità in ordine alla natura dell’attività svolta e alle modalità di esecuzione, alla natura dei soci e all’iscrizione alla sezione speciale dell’albo degli avvocati e del registro delle imprese, comporta la qualificazione del reddito prodotto come reddito di lavoro autonomo.

La società tra professionisti, come si vedrà in seguito, ha molte caratteristiche in comune con le società tra avvocati, tra cui la natura professionale dell’attività svolta e l’obbligo della doppia iscrizione (albo e registro imprese); essa ha, però, anche differenze sostanziali che incidono sul regime fiscale ad esse applicabile.

La prima differenza risiede nel modello societario. Mentre il decreto legislativo 96/2001 introduce un nuovo modello societario, l’art. 10 comma 3 della legge 183/2011 rimanda ai modelli societari già esistenti nel nostro ordinamento. Di conseguenza la qualificazione del reddito prodotto da una società tra professionisti come reddito di lavoro autonomo potrebbe essere disposto solo da norme legislative in materia fiscale che sottraggano tali redditi da quanto disposto dagli articoli 81 e 56 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Tali norme legislative sono allo stato inesistenti.

La seconda differenza attiene alla compagine sociale. Mentre le società tra avvocati sono costituite da soli avvocati iscritti all’ordine di appartenenza, le società tra professionisti possono avere tra i soci anche non professionisti (soci per prestazioni di supporto tecniche o con finalità di investimento). La qualificazione del reddito come reddito di lavoro autonomo comporterebbe l’applicazione di questo trattamento fiscale anche ai redditi percepiti dai soci non professionisti, risultando oggettivamente inapplicabile.



Di conseguenza, **dalle disposizioni normative ad oggi esistenti, è possibile ritenere che il reddito prodotto da una società tra professionisti sia riconducibile al reddito di impresa.**

Dopo aver delineato quale potrebbe essere l'inquadramento fiscale dei redditi prodotti dalle società tra professionisti, è importante evidenziare quali sono le imposte gravanti sulle stesse ed i riflessi per la sfera patrimoniale del singolo socio.

Imposta comune per tutte le attività economiche organizzate è l'IRAP, ovvero l'imposta regionale sulle attività produttive. La sua aliquota varia rispetto alla Regione in cui la società svolge la propria attività, partendo da una aliquota base del 3,9% cui possono essere applicate variazioni in aumento o in diminuzione deliberate annualmente dalle singole Regioni. La base imponibile dell'IRAP (ovvero il valore sul quale applicare l'aliquota al fine del calcolo dell'imposta) è diversa rispetto alla base imponibile dell'imposta sui redditi poiché prende in considerazione il valore della produzione netta, apportando alcune variazioni in funzione degli elementi che la compongono.

Mentre l'IRAP si applica sia alle società di persone che alle società di capitale, ai fini reddituali vi è una sostanziale differenza tra le diverse forme societarie.

Il comma 1 dell'art. 5 del T.U.I.R. recita: *“I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”*.

Di conseguenza, il reddito prodotto dalle società di persona non è imponibile in capo alla società (ovvero la società non paga alcuna imposta rispetto al reddito prodotto) ma tale reddito viene assoggettato a imposizione in capo ai singoli soci, sotto forma di utili in partecipazione. E' importante sottolineare che anche nel caso l'utile non venga realmente distribuito ai soci ma rimanga nella disponibilità della società, lo stesso viene assoggettato a tassazione in capo ai soci, i quali si potrebbero trovare (per loro scelta, visto che la



decisione di distribuire gli utili spetta ai soci) nella condizioni di essere assoggettati a imposizione per un reddito che non hanno realmente percepito.

Diversamente, il reddito prodotto dalle società di capitale viene assoggettato a imposizione in capo alla società attraverso l'IRES, ovvero l'Imposta sul Reddito delle Società, nella misura pari al 27,5% dell'utile prodotto.

Rispetto alle società di persona, in una società di capitale la distribuzione degli utili non viene presunta; sono i soci a decidere se e quando effettuare la distribuzione degli utili. Gli utili non distribuiti in un anno andranno a costituire una riserva che potrà essere distribuita nelle annualità successive secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Solo al momento della distribuzione dell'utile sorge in capo ai soci l'obbligo del pagamento delle imposte sulle somme percepite. E' evidente che il reddito prodotto dalla società subisce in questo caso una doppia imposizione. La prima in capo alla società attraverso l'IRES, la seconda in capo al socio, sotto forma di imponibile IRPEF o attraverso l'applicazione di una imposta sostitutiva. L'assoggettamento ad IRPEF o ad imposta sostitutiva dipende dalla tipologia di partecipazione del socio (qualificata o non qualificata).

Per partecipazione qualificata si intende il possesso di una somma pari o superiore al 25% del capitale sociale oppure una titolarità di diritto di voto in assemblea uguale o superiore al 20%.

Nel caso di partecipazione qualificata, l'utile distribuito concorre alla formazione ai fini IRPEF del reddito del socio percettore in misura pari al 49,72% degli utili percepiti.

Nel caso di partecipazione non qualificata, l'utile distribuito non concorre alla formazione del reddito del percettore ma viene assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20%.

E' da segnalare la possibilità, per le società a responsabilità limitata e per le società cooperative aventi una ristretta compagine sociale (soci non superiori a 10 per le srl o 20 per le cooperative tutti persone fisiche) e con determinate caratteristiche dimensionali in



termini di volume di ricavi, di optare per l'applicazione del regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 della legge 917/1986. Attraverso l'esercizio di questa opzione il reddito prodotto dalla società sarà imponibile in capo a ciascun socio così come avviene nelle società di persona.

La qualificazione dei redditi dei lavoratori autonomi e delle società

	Lavoro autonomo	Società di persona	Società di capitale
Tipo di reddito	<i>Professionale</i>	<i>Impresa</i>	<i>Impresa</i>
Principio imputazione costi / ricavi	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
Soggetto passivo di imposta sul reddito	<i>Professionista</i>	<i>Soci</i>	<i>Società</i>
Tipo di imposta	<i>Irpef / Regimi sostitutivi</i>	<i>Irpef</i>	<i>Ires</i>

Fonte: Centro studi CNI, 2013

Esempio 1

Società di persone costituita da 4 soci (A, B, C, D). Ciascun socio partecipa alla società con una quota di partecipazione agli utili pari al 25%. Le aliquote IRPEF marginali per ciascuno dei soci sono le seguenti: 30%, 34%, 41%, 45%.

La società produce un utile di € 10.000,00. Ogni socio avrà un utile pari a € 2.500,00 e tale somma verrà assoggettata alla aliquota marginale in capo a ciascun socio. Il socio A pagherà una imposta sull'utile percepito pari a € 750 (2.500,00 x 30%), il socio B pagherà una imposta pari a € 850 (2.500,00 x 34%), il socio C pagherà una imposta pari a € 1.025 (2.500,00 x 41%) ed il socio D pagherà una imposta pari a € 1.125 (2.500,00 x 45%). **Il totale delle imposte**



dovute sul reddito prodotto dalla società sarà pari a € 3.750,00,
ovvero il 37,50% dell' utile prodotto.

Socio	Partecipazione agli utili	Utili assoggettabili IRPEF	Aliquota Irpef Marginale	Irpef dovuto per utili
A	25%	2.500,00	30%	750,00
B	25%	2.500,00	34%	850,00
C	25%	2.500,00	41%	1.025,00
D	25%	2.500,00	45%	1.125,00
Totale				3.750,00

Fonte: Centro studi CNI, 2013

Esempio 2

Società di capitale costituita da 4 soci (A, B, C, D). Ciascun socio partecipa alla società con una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 25%. Le aliquote IRPEF marginali per ciascuno dei socio sono le seguenti 30%, 34%, 41%, 45%.

La società produce un utile di € 10.000,00. L'utile viene assoggettato ad imposizione IRES nella misura del 27,5%, per cui la società pagherà una imposta pari a € 2.750,00. La società decide di distribuire completamente l'utile dopo le imposte ai soci che è pari a € 7.250,00. Essendo le partecipazioni dei soci tutte qualificate, i dividendi ricevuti (pari a € 1.812,50 per ciascun socio) concorreranno alla formazione del reddito del singolo socio nella misura del 49,72% del dividendo percepito (ovvero $901,18 = 1812,50 \times 49,72\%$). Ciascun socio avrà quindi un incremento del reddito pari a € 901,18 il quale sarà assoggettato all'aliquota marginale Irpef di ciascun socio.



Socio	Partecipazione agli utili	Utili	Utili assoggettabili IRPEF (49,72%)	Aliquota Irpef Marginale	Irpef dovuto per utili
A	25%	1.812,50	901,18	30%	270,35
B	25%	1.812,50	901,18	34%	306,40
C	25%	1.812,50	901,18	41%	369,48
D	25%	1.812,50	901,18	45%	405,53
Totale					1.351,76

Fonte: Centro studi CNI, 2013

Il totale delle imposte dovute sul reddito della società sarà di € 4.101,76 ovvero € 2.750 di IRES e € 1.351,76 di Irpef.

Esempio 3

Società di persona costituita da 4 soci (A, B, C, D). I soci A e B partecipano alla società con una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 30% mentre i soci C e D partecipano con una quota pari al 20%.

Le aliquote IRPEF marginali per ciascuno dei socio sono le seguenti 30%, 34%, 41%, 45%.

La società produce un utile di € 10.000,00. I soci A e B avranno un utile pari a € 3.000,00 mentre i soci C e D avranno un utile pari a € 2.000,00.

Come nell'esempio numero 1, il reddito prodotto dalla società diverrà imponibile in capo ai soci e l'aliquota applicata sarà quella di ciascun socio.



Socio	Partecipazione agli utili	Utili assoggettabili IRPEF	Aliquota Irpef Marginale	Irpef dovuto per utili
A	30%	3.000,00	30%	900,00
B	30%	3.000,00	34%	1020,00
C	20%	2.000,00	41%	820,00
D	20%	2.000,00	45%	900,00
Totale				3.640,00

Fonte: Centro studi CNI, 2013

Il totale delle imposte dovute sul reddito prodotto dalla società sarà pari a € 3.640,00, ovvero il 36,40% dell' utile prodotto.

Esempio 4

Società di capitale costituita da 4 soci (A, B, C, D). I soci A e B partecipano alla società con una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 30% mentre i soci C e D partecipano con una quota pari al 20%. Di conseguenza i soci A e B hanno una partecipazione qualificata, mentre i soci C e D non hanno una partecipazione qualificata.

Le aliquote IRPEF marginali per ciascuno dei socio sono le seguenti 30%, 34%, 41%, 45%.

La società produce un utile di € 10.000,00. L'utile viene assoggettato ad imposizione IRES nella misura del 27,5%, per cui la società pagherà una imposta pari a € 2.750,00. La società decide di distribuire completamente l'utile dopo le imposte ai soci che è pari a € 7.250,00.

I soci A e B percepiranno il 30% di € 7.250,00 che sarà pari a € 2.175,00 ciascuno, mentre i soci C e D percepiranno il 20% di € 7.250,00 che sarà pari a € 1.450,00 ciascuno. L'utile percepito dai soci



A e B sarà assoggettato ad Irpef per un importo pari al 49,72%, mentre l'utile percepito dai soci C e D sarà assoggettato ad una ritenuta di acconto a titolo di imposta pari al 20%.

Socio	Partecipazione agli utili	Utili	Utili assoggettati IRPEF (49,72%)	Imposta sostitutiva	Aliquota Irpef Marginale	Irpef dovuto per utili
A	30%	2.175,00	1.081,41		30%	324,42
B	30%	2.175,00	1.081,41		34%	367,68
C	20%	1.450,00	0	20%		290,00
D	20%	1.450,00	0	20%		290,00
Totale						1.272,10

Fonte: Centro studi CNI, 2013

Il totale delle imposte dovute sul reddito della società sarà di € 4.022,10 ovvero € 2.750 di IRES e € 1.272,10 tra Irpef ed imposta sostitutiva.

Il prospetto sotto riportato sintetizza le esemplificazioni avanzate in termini di imposte versate complessivamente da soci e società.



	Totale imposte	Valore %
Esempio 1 – Società di persona	3.750,00	37,50%
Esempio 2 – Società di capitale con tutte partecipazioni qualificate	4.101,76	41,02%
Esempio 3 – Società di persona	3.640,00	36,40%
Esempio 4 – Società di capitale con partecipazioni qualificate e non	4.022,10	40,22%

Fonte: Centro studi CNI, 2013

Gli esempi riportati evidenziano come (sulla base dei dati arbitrariamente scelti) la forma societaria più conveniente sia la società di persone del primo e del terzo esempio, avendo una imposizione sul reddito prodotto inferiore alle società negli altri due esempi.

Differenza tra utile spettante e imposte pagate per singolo socio.

	Socio A	Socio B	Socio C	Socio D
Esempio 1	1.750,00	1.650,00	1.475,00	1.375,00
Esempio 2	1.542,15	1.506,10	1.443,02	1.406,97
Esempio 3	2.100,00	1.980,00	1.180,00	1.100,00
Esempio 4	1.850,58	1.807,32	1.160,00	1.160,00

Fonte: Centro studi CNI, 2013

A livello del singolo socio e dell'impatto patrimoniale sullo stesso, la migliore soluzione non è univoca. Per il socio A e B è più conveniente la società di persona, in quanto la differenza tra utile ed imposte pagate risulta maggiore nel caso delle società di persona (esempio 1 e 3). Per il socio C la convenienza per la società di persona



è minima, mentre per il socio D risulta più conveniente la scelta della società di capitale.

Non esiste, quindi, in assoluto una forma societaria, a livello di trattamento fiscale, più conveniente rispetto ad una altra. Per minimizzare l'impatto delle imposte andranno valutati i singoli casi, in funzione delle quote di partecipazioni e delle aliquote marginali di ciascun socio.

In linea generale, è possibile affermare che nel caso l'aliquota marginale dei soci sia superiore al 41%, potrebbe risultare conveniente la partecipazione alla società attraverso una quota non qualificata, poiché il 49,72% di una aliquota marginale pari al 41% risulta essere pari al 20,38% ovvero una percentuale superiore al 20% dell'imposta sostitutiva.

Nella scelta tra quale tipo di società adottare andrà anche tenuto in considerazione il momento in cui l'utile prodotto manifesta i suoi effetti nella sfera patrimoniale del socio. Come già precedentemente visto, nelle società di persona gli utili si considerano percepiti nell'anno in cui vengono realizzati, per cui l'impatto sulla sfera reddituale e patrimoniale dei soci è immediato. Nelle società di capitale, invece, l'impatto degli utili nella sfera reddituale e patrimoniale dei soci si manifesta solo nel momento in cui gli utili sono effettivamente distribuiti, offrendo la possibilità di traslare in avanti (scegliendo secondo valutazioni di opportunità) il momento impositivo in capo ai soci.

1.6. La disciplina fallimentare

Occorre brevemente individuare se le società tra professionisti siano assoggettabili o meno al fallimento.

La normativa fallimentare ad oggi in vigore prevede l'applicazione della stessa agli imprenditori che soddisfino requisiti sia di natura soggettiva che oggettiva.



Il requisito soggettivo è l'esercizio di un'attività di natura *commerciale*, ovvero una delle attività elencate nell'art. 2195 del codice civile:

- produzione di beni o servizi;
- intermediazione nella circolazione dei beni;
- trasporto per terra, acqua, aria;
- banche e assicurazioni;
- attività ausiliarie alle precedenti.

I requisiti *oggettivi* sono il superamento di uno dei limiti di seguito elencati:

- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila.

Come vedremo nel prossimo capitolo, **le società tra professionisti sono da considerarsi società che svolgono un'attività di natura non commerciale e, di conseguenza, sono automaticamente escluse dall'applicazione della normativa fallimentare vigente**, essendo la loro attività non riconducibile ad una tra quelle precedentemente elencate.

Se la società tra professionisti è sottratta all'applicazione della legge fallimentare essa, invece, può accedere, nel caso ricorrano alcuni presupposti tra cui quelli oggettivi precedentemente elencati,



al nuovo istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento (D.L. 212/2011).

1.7. I crediti delle società tra professionisti

Dopo aver trattato la possibilità di fallimento è importante evidenziare quale potrebbe essere la disciplina applicabile ai crediti vantati da una società tra professionisti per le prestazioni effettuate nei confronti di un cliente, in caso di fallimento dello stesso.

Il nostro ordinamento legislativo prevede, come norma generale la *“par condicio creditorum”*, ovvero il principio secondo il quale tutti i creditori hanno lo stesso diritto di veder soddisfatto il proprio credito subendo, nel caso il patrimonio del debitore non fosse sufficiente a coprire tutti i crediti, una proporzionale decurtazione delle somme vantate. A questo principio di carattere generale vengono applicate delle deroghe, attraverso l'attribuzione di diritti di prelazione per particolari tipologie di crediti.

La prelazione concede il diritto alla soddisfazione di un credito in via prioritaria rispetto agli altri crediti e per la sua totalità.

Tra i crediti che vantano un diritto di prelazione vi sono i crediti *“privilegiati”*. Tra i crediti di natura privilegiata, ai sensi dell'art. 2751bis del codice civile secondo comma, ci sono *“le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione”*.

E' importante segnalare, che la locuzione *“retribuzione”* ha una importanza centrale nella definizione del credito vantato e nella sua inclusione nei crediti privilegiati in quanto, come emerge dalla giurisprudenza in merito, il solo compenso dovuto per le prestazioni professionali è assistito dal privilegio, mentre le spese anticipate per conto del cliente, il contributo integrativo e il credito di rivalsa per l'IVA fatturata ne sono esclusi. Di conseguenza, tali crediti saranno soddisfatti solo dopo quelli di natura privilegiata o assistiti da pigni/ipoteche e l'importo riconosciuto al professionista potrebbe essere inferiore a quello vantato.



Tralasciando gli orientamenti giurisprudenziali rispetto al momento in cui sorge il diritto (la retrodatazione dei due anni) al credito, è importante in questa sede valutare se il privilegio riportato nell'art. 2751*bis* possa essere applicato ai crediti vantati da una società tra professionisti.

Vista l'assenza di giurisprudenza specifica in materia, occorre riferirsi a quanto disposto relativamente ai crediti vantati dalle associazioni professionali, al fine di ipotizzare quale potrà essere l'orientamento applicato ai crediti delle società tra professionisti.

Sui crediti vantati dalle associazioni professionali esiste oramai una consolidata giurisprudenza da parte della Corte di Cassazione.

Dalle diverse sentenze emanate a riguardo, tra cui la n. 11052 del 02/07/2012, la n. 18455 del 08/09/2011 e la n. 22439 del 22/10/2009, si desume come, in via generale, il credito vantato da una associazione professionale non goda del privilegio di cui all'art. 2751*bis* del codice civile, in quanto è vietata l'applicazione analogica della norma ai sensi dell'art. 14 delle disposizione generali. Affinché ai crediti di un'associazione professionale possa essere applicato l'art. 2751*bis* del codice civile occorre provare la natura personale del rapporto tra cliente e professionista.

La sentenza n. 22439 del 22/10/2009 a tal proposito precisa: *“E' necessario accertare se il rapporto professionale si instauri tra un singolo professionista e il suo cliente ovvero tra costui ed un'entità collettiva nella quale il professionista risulti organicamente inserito quale prestatore d'opera qualificato. Nel primo caso infatti il credito del professionista ha per oggetto prevalente la remunerazione di prestazione lavorativa, anche se include spese essenziali al suo autonomo svolgimento. Nel secondo caso il credito ha per oggetto un corrispettivo, certamente riferibile anche al lavoro del professionista organico, oltre che al capitale, ma solo quale voce del costo complessivo di un'attività essenzialmente imprenditoriale”*.

Inoltre, nella sentenza n. 18455 del 08/09/2011 la Corte di Cassazione dichiara che *“il riconoscimento del privilegio al credito vantato dallo studio associato non è da escludere a priori, potendo*



essere, in ipotesi, giustificato dalla cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato”.

Dall’analisi di quanto riportato si evidenzia come solo attraverso una puntuale dimostrazione della natura del rapporto personale tra cliente e professionista sia possibile trasferire il “privilegio” del credito vantato dal singolo professionista al credito vantato dall’associazione professionale.

La natura “personale” del rapporto non dovrà essere connotata soltanto dall’esecuzione personale della prestazione, ma dovrà anche ricomprendere l’affidamento diretto dell’incarico da parte del cliente al professionista. Inoltre, affinché il credito possa essere considerato come nascente dalla “retribuzione” dovuta al professionista, il ruolo dell’associazione professionale dovrà essere strumentale alla riscossione del credito per conto del professionista e la stessa non dovrà essere considerabile come un centro autonomo di interessi.

Le società tra professionisti, come avremo modo di vedere nel seguito della trattazione, hanno una più marcata personalizzazione del rapporto con il cliente rispetto alle associazioni professionali, in quanto l’art. 10 della legge 183/2011 prevede il diritto da parte del cliente di indicare il socio professionista che eseguirà l’incarico.

Nonostante tale possibile personalizzazione del rapporto tra cliente e professionista, la costituzione di un soggetto giuridico di natura societaria (la società tra professionisti) comporta l’impossibilità di applicare l’art. 2751bis del codice civile, in quanto la società tra professionisti deve considerarsi un centro autonomo di interessi. Inoltre, la previsione normativa circa la possibilità di costituire società tra professionisti con soci investitori, evidenzia come l’attività professionale debba essere considerata come “voce del costo complessivo di un’attività essenzialmente imprenditoriale”. Per tali motivi sembrerebbe doversi escludere la possibilità di considerare “privilegiati”, ai sensi dell’art. 2751bis, i crediti vantati da una società tra professionisti.



2. La compagine sociale

Dopo aver sommariamente trattato le forme giuridiche societarie che la società tra professionisti può assumere, bisogna analizzare – ed in alcuni casi integrare – quanto riportato nell’art. 10 della legge n. 183/2011 rispetto alla composizione della compagine sociale.

Nell’art. 10al comma 4 lettera b) viene riportato come gli atti costitutivi di una società tra professionisti debbano obbligatoriamente prevedere che:

“l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso di un titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci”;

inoltre lo stesso articolo al comma 3 prevede:

“Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre”

ed il comma 6 dello stesso articolo recita:

“La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società professionale”.

Da quanto emerge dalla lettura della fonte normativa, si evince come la compagine sociale di una società tra professionisti abbia delle differenze e limitazioni rispetto alle tradizionali società.

La prima differenza è la distinzione tra due categorie di soci, professionisti e non professionisti, con l’obbligo di rispettare un rapporto tra le due categorie in termini quantitativi e di capitale posseduto, tale da determinare una preponderanza dei soci professionisti sui soci non professionisti.



Ad esempio, nel caso di una società a responsabilità limitata costituita tra due soggetti, il socio professionista dovrebbe possedere almeno il 66,7% delle quote del capitale mentre il restante 33,3% potrebbe essere posseduto da un socio non professionista.

Diverso è il rapporto che deve esistere nelle società cooperative di professionisti che, come visto nel capitolo precedente, basano il diritto di voto non sulla quota di capitale posseduto ma paritariamente sul numero di soci (voto pro capite). In questa tipologia di società i soci professionisti dovranno risultare, almeno, pari ai due terzi del totale dei soci della cooperativa. Per la medesima fattispecie, l'art. 10 della legge 183/2011, specifica che le società cooperative tra professionisti devono avere un numero non inferiore a 3 soci, rientrando nella fattispecie della cooperativa che applica le norme delle società a responsabilità limitata (si veda paragrafo 1.3).

La compagine sociale, oltre a rispettare i pesi tra le due categorie di soci, deve essere composta da soggetti che non abbiano partecipazioni in altre società tra professionisti, siano essi soci professionisti che soci investitori. Questa limitazione si applica sia nel caso di società tra professionisti appartenenti allo stesso Ordine/Albo/Collegio sia nel caso di società multidisciplinari.

Di conseguenza, un soggetto professionista o non professionista che sia già socio di una società tra professionisti non potrà diventare socio di una seconda società. Questa incompatibilità viene meno nel momento in cui il socio recede, viene escluso o trasferisce interamente la propria partecipazione sociale.

Al fine di tutelare lo svolgimento delle attività professionali, il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 prevede ulteriori restrizioni alla partecipazione dei soci non professionisti. Infatti il comma 3 dell'art. 6 del Dm 34/2013 sancisce che: *“Il socio per finalità di investimento può far parte di una società tra professionisti solo quando: a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta; b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e*



salvo che non sia intervenuta riabilitazione; c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari”.

Inoltre il comma 4 dello stesso articolo recita: *“Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del periodo che precede, la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali”.*

Da ultimo, il comma 5 dell’art. 6 impone il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti commi anche per i legali rappresentanti e per gli amministratori di una società tra professionisti che potrebbero rivestire la qualità di socio con finalità di investimento.

Fin qui abbiamo visto le norme riferibili alla compagine sociale, che andranno obbligatoriamente inserite nello statuto, ed alle incompatibilità gravanti sui singoli soci.

E’ importante evidenziare come tali norme trovino applicazione sia al momento della costituzione della società sia durante la vita della stessa. Infatti, l’eventuale ingresso o uscita di uno o più soci dovrà rispettare il vincolo oggettivo dato dalla prevalenza dei soci professionisti sui soci non professionisti ed i vincoli soggettivi di incompatibilità relativi ai singoli soci.

Durante la vita della società può accadere, tuttavia, che l’ingresso di soci investitori o l’uscita di soci professionisti possa alterare il rapporto tra le due categorie. Nel caso la prevalenza dei 2/3 in capo ai soci professionisti venga meno, la società ha sei mesi di tempo per riportarlo ai minimi previsti dalle norme, pena lo scioglimento della stessa e la cancellazione dall’Ordine/Albo/Collegio al quale risulta iscritta.

Su questo punto, rivestono particolare importanza le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Il sopracitato art. 10, quarto comma lettera d), dispone che l’atto costitutivo indichi le modalità di esclusione per questa particolare fattispecie.



Al fine di definire in sede di costituzione della società le modalità di esclusione del socio sarà, quindi, importante considerare il rapporto dei pesi tra le due categorie dei soci e la tempistica da seguire in questi casi, al fine di evitare il potenziale scioglimento della società dovuto al mancato rispetto dei tempi per la ricostituzione della maggioranza dei 2/3 a favore dei soci professionisti.

Per gli stessi motivi è importante fare una considerazione sulla necessità di disciplinare, sin dal momento della costituzione della società e pur in assenza di un obbligo di legge a riguardo, le modalità di recesso del socio, del trasferimento delle quote *mortis causa* e dei trasferimenti delle quote o delle azioni tra vivi.

La compagine sociale di una società tra professionisti ha due elementi caratterizzanti. Un primo elemento è la natura soggettiva che i soci devono possedere, ovvero l'iscrizione ad un Ordine/Albo/Collegio, che in quanto tale è elemento intrasmissibile. Un secondo elemento è la composizione della compagine sociale, che sin dal momento della sua costituzione e per tutta la durata della società dovrà garantire la prevalenza dei soci professionisti nei limiti già precedentemente visti.

La natura soggettiva del socio professionista rende più problematica la sua sostituzione nel caso in cui il rapporto tra soci professionisti e non professionisti sia vicino ai limiti prescritti. Rispetto alle società "tradizionali", la sostituzione all'interno della compagine sociale non sarà semplice in quanto essa potrà avvenire solo con un altro socio professionista.

Ne consegue che, sebbene le norme previste nel codice civile per il recesso del socio o per il trasferimento delle partecipazioni siano applicabili alle società tra professionisti, le stesse, se non opportunamente modulate in fase di costituzione, possono esporre la società al rischio di cancellazione dall'Ordine/Albo/Collegio.

Si prenda il caso di una società tra professionisti costituita in forma di società semplice. La società è costituita da tre soci di cui due soci professionisti ed un socio non professionista, ognuno avente partecipazione pari ad un terzo.



L'art. 2284 del codice civile sancisce che: *“Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”*.

Nel caso di morte di uno dei soci professionisti, verrebbe meno il rapporto dei due terzi tra soci professionisti e non professionisti e si avrebbero 6 mesi di tempo per la ricostituzione del rapporto di prevalenza dei soci professionisti, pena la cancellazione e lo scioglimento della società. Se nel contratto sociale non vi sono pattuizioni specifiche, come si desume dalla lettura dell'art. 2284, resterebbero tre possibilità ai soci superstiti. La prima è la liquidazione della quota agli eredi, possibilità che potrebbe richiedere, in caso di mancato accordo, tempi lunghi per la definizione del valore della quota da liquidare e conseguentemente prolungarsi oltre il limite dei sei mesi. La seconda possibilità è lo scioglimento della società; opzione percorribile e non problematica solo se in sintonia con la volontà dei soci superstiti. La terza è la continuazione della società con gli eredi del socio scomparso, i quali, dovrebbero però essere iscritti ad un Ordine/Albo/Collegio al fine poter ricostituire il prescritto rapporto di prevalenza dei soci professionisti sui soci non professionisti.

Di conseguenza, al fine di evitare il potenziale scioglimento della società, sarebbe utile indicare nel contratto sociale disposizioni miranti a regolamentare eventi simili.

Oltre al rispetto delle quote sociali tra soci professionisti e soci investitori, bisognerà ottemperare alle norme relative alle cause di incompatibilità sia in fase di costituzione che durante la vita della società.

Come in precedenza visto, il comma 6 dell'art. 10 della legge 183/2011 prevede che non sia possibile partecipare a più di una società tra professionisti, mentre l'art. 6 commi 3 e 4 del Dm 34/2013 indica ulteriori cause di incompatibilità in capo al socio investitore.



E' opportuno chiedersi cosa accadrebbe nel caso in cui venisse costituita una società tra professionisti nella quale uno dei soci risulti versare in una situazione di incompatibilità.

L'art. 10 della legge 183/2011 non indica nulla al riguardo, mentre il Dm 34/2013 al comma 6 dell'articolo 6 prevede che: *"Il mancato rilievo o la mancata rimozione di situazioni di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista"*.

Da quanto esposto, sembrerebbe possibile la costituzione di una società tra professionisti avente all'interno della compagine sociale uno o più soci che versano in situazione di incompatibilità, fermo restando la possibilità da parte dell'Ordine o Collegio di comminare nei confronti della società e del singolo professionista una sanzione disciplinare.

Su questo punto sorgono due problematiche.

La prima attiene alla disparità di trattamento tra i soci professionisti e soci non professionisti; solo ai primi, infatti, sarebbe possibile applicare sanzioni disciplinari da parte di Ordini e Collegi mentre nel caso l'incompatibilità coinvolgesse un socio non professionista, solo la società sarebbe passibile di sanzione.

La seconda problematica è legata, invece, al recepimento dell'articolo 6 comma 6 da parte degli Ordini e dei Collegi. Infatti, al fine di comminare le sanzioni è necessario che i regolamenti degli Ordini e dei Collegi vengano aggiornati per includere tale fattispecie di illecito. In questo caso potrebbero sorgere disparità di trattamento tra professionisti appartenenti a Ordini e Collegi diversi, dovuti ad un diverso recepimento della norma in esame.

Di conseguenza, sarebbe auspicabile un intervento normativo che introduca un quadro sanzionatorio omogeneo per tutti gli Ordini e Collegi da applicare nei casi di mancato rispetto degli obblighi relativi alle incompatibilità.



Una ulteriore fattispecie da trattare relativamente alla compagine sociale è quella connessa alla possibilità di costituire una società tra professionisti nelle forme di società a responsabilità limitata o società per azioni *unipersonale*, tipologie incluse nei modelli societari “*regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile*”. Dalla lettura dell’art. 10 della legge 183/2011, nulla sembra escludere la possibilità di poter ricorrere a tali forme societarie. In realtà esistono diversi elementi la cui interpretazione porta ad escludere la possibilità di poter costituire società tra professionisti unipersonali.

In primo luogo, la stessa denominazione di società “tra professionisti” implica la presenza obbligatoria di più soggetti all’interno della compagine societaria. Allo stesso modo la lettera a) del comma 4 dell’art. 10, che definisce l’esercizio in via esclusiva dell’attività da parte dei soci, può essere interpretata come volontà del legislatore di escludere la possibilità di ricorrere alle società unipersonali.

Da ultimo, la relazione illustrativa del Dm 34/2013, tra le motivazioni sottostanti l’adozione del decreto stesso e della norma primaria (art. 10 L 183/2011), riporta l’obiettivo di favorire la creazione di strutture organizzative di maggior ampiezza e dotate di mezzi personali e materiali superiori a quelli cui il professionista singolo può normalmente disporre.

Di conseguenza sembra doversi escludere la possibilità di costituire società tra professionisti unipersonali, in quanto contrarie alla ratio istitutiva della norma, anche se la mancanza di un esplicito diniego all’interno delle disposizioni normative e regolamentari lascia aperti alcuni dubbi interpretativi.

La differenza tra le due tipologie di soci solleva, infine, alcuni dubbi in merito al rapporto tra ruolo di amministratore e qualità di socio. Come si è visto nel capitolo 1, le società di persone prevedono che la carica di amministratore debba essere affidata ad un socio (anche se la tesi è dibattuta in dottrina), mentre per alcune società di capitali è prevista la possibilità che gli amministratori possano essere



anche non soci, così come parte degli amministratori delle società cooperative.

Bisogna ora analizzare se tali disposizioni siano pienamente applicabili alle società tra professionisti.

Nell'art. 10 L.183/2011 non vi è alcun riferimento al riguardo, mentre un primo riferimento si trova nel Dm 34/2013 dove all'art. 9, relativamente alle procedure di iscrizione delle società agli Ordini/Albi/Collegi, per le società semplici si prevede “... *una dichiarazione autenticata dal socio professionista cui spetti l'amministrazione della società*”.

Per questa fattispecie di società, dunque, il Dm 34/2013 sembra attribuire ai soli soci professionisti la possibilità di ricoprire il ruolo di amministratore. Poiché l'art. 2257 del codice civile dispone che “*Salvo diverse pattuizioni, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri*”, l'art. 9 del Dm 34/2013 sembra limitare ai soli soci professionisti la possibilità di assumere la funzione di soci amministratori.

Tale limitazione varrebbe, di conseguenza, anche per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

Per le società di capitali il discorso si amplia poiché è data la possibilità che la carica di amministratore possa essere ricoperta anche da non soci. Al momento non vi è alcun riferimento normativo che escluda tale possibilità.

Ovviamente, si potrebbe applicare analogicamente quanto disposto implicitamente dal Dm 34/2013 per le società di persone nonché far riferimento sempre alla ratio della norma che, rispetto alle società di capitali, prevede dei limiti alla partecipazione dei soci non professionisti al fine di assicurare la prevalenza nelle decisioni o nelle deliberazioni ai soci professionisti.

Essendo l'organo amministrativo un centro decisionale, seppur nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto della società, la possibilità che tale ruolo possa essere ricoperto da un non socio o da un socio



non professionista, sembrerebbe non rispettare la logica sottostante il dettame normativo.

Di conseguenza, sembra potersi affermare che anche nelle società tra professionisti in forma di società di capitale la carica di amministratore unico debba essere affidata esclusivamente a un socio professionista; il socio non professionista o il non socio potrebbero ricoprire la carica di amministratore soltanto nel caso di adozione di un consiglio di amministrazione, costituito con le stesse maggioranze previste per la compagine sociale delle società tra professionisti (almeno 2/3 soci professionisti).



3. L'oggetto sociale, la ragione e denominazione sociale

L'oggetto sociale è l'attività economica che i soci si propongono di svolgere attraverso la società. La definizione dell'attività deve essere indicata in fase di costituzione della società all'interno dell'atto costitutivo ed un cambiamento dell'oggetto sociale sarà possibile solo attraverso il rispetto delle norme che regolano le modifiche dell'atto costitutivo, le quali variano in funzione della forma societaria scelta.

Nelle società "tradizionali", l'oggetto sociale può contenere una molteplicità di attività tra loro anche non attinenti; la società durante la propria esistenza potrà procedere allo svolgimento di tutte o parte delle attività economiche elencate nell'oggetto sociale, senza l'obbligo di doverle esercitare tutte.

Esempio di un oggetto sociale potrebbe essere "il commercio all'ingrosso e al dettaglio di vestiario e operazioni di compravendita in campo immobiliare".

L'oggetto sociale deve indicare in modo specifico le attività che la società intende realizzare, poiché tali indicazioni garantiscono i soci che i loro conferimenti saranno finalizzati alla realizzazione di tali attività e non di altre. La funzione di garanzia che l'oggetto sociale offre ai soci è ulteriormente ampliata nelle società di capitali, dove si prevedono maggioranze particolari per le delibere assembleari in caso di modifica dell'atto costitutivo (come per le società per azioni) e si garantisce il diritto di recesso al socio che non si è dichiarato favorevole alla modifica dell'oggetto sociale eventualmente deliberata.

Nonostante l'oggetto sociale sia parte integrante del contratto sociale, esiste la possibilità che la società realizzi attività estranee allo stesso. In tal caso, tali attività producono effetti verso terzi, mentre nei rapporti interni tra soci e amministratori, il compimento di un atto che esula dall'oggetto sociale è fonte di azione di responsabilità da parte dei soci nei confronti degli amministratori.



Si pensi alla struttura organizzativa di una società per azioni, dove i soci sono chiamati a deliberare in assemblea mentre è esclusa ogni ingerenza nella gestione, la quale viene demandata totalmente agli amministratori. La società, come nel caso sopraindicato, ha come oggetto sociale il commercio all'ingrosso e al dettaglio di vestiario e operazioni di compravendita in campo immobiliare. Gli amministratori della società decidono di costruire un immobile, il quale sarà oggetto di vendita. Per svolgere tale attività, appaltano i lavori di progettazione ad uno studio professionale. Essendo la costruzione di immobili un'attività che esula dalla compravendita immobiliare, i soci al momento in cui vengono a conoscenza dei fatti, revocano i poteri agli amministratori e iniziano una azione di responsabilità nei confronti degli stessi, nel caso vi sia stato un danno di natura patrimoniale. La società rimane, comunque, obbligata nei confronti dello studio al quale era stata affidata la progettazione dell'immobile da costruire e dovrà dar seguito alle pattuizioni contrattuali sottoscritte con lo studio stesso.

Delineate le caratteristiche principali dell'oggetto sociale, è importante evidenziare le peculiarità che lo stesso assume nelle società tra professionisti.

Rispetto alle società esercitanti attività di natura commerciale, le società tra professionisti hanno una limitazione oggettiva nella definizione dell'oggetto sociale in virtù dell'attività specifica che sono chiamate a svolgere.

Il comma 3 dell'art. 10 della legge 183/2011 dispone, infatti, che *“E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico...”*. L'attività economica da esercitare è, quindi, individuata dalla norma in quanto prevede, come oggetto sociale, lo svolgimento di attività di natura professionale.

A rafforzare tale previsione, nel comma 4 dello stesso articolo si legge che *“Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci”*. L'esercizio in via esclusiva



dell'attività da parte dei soci può esser letto sia come una correlazione diretta tra attività da realizzare da parte della società (di natura professionale) e attività prestata dal socio (anch'essa professionale) escludendo che la stessa attività possa essere eseguita da un non socio, sia come principio di esclusione di qualsivoglia attività di natura non professionale.

Alla luce dei due commi sopraesposti, ne consegue che l'oggetto sociale di una società tra professionisti sarà limitato alle sole attività professionali regolamentate, escludendo che alle stesse possano essere affiancate attività di natura commerciale.

Le attività professionali che possono essere realizzate da una società tra professionisti non sono limitate ad una singola professione, ma ai sensi del comma 8 dell'art. 10, potrà essere costituita una società tra professionisti *“anche per l'esercizio di più attività professionali”*, aprendo, quindi, alla possibilità di costituzione di società tra professionisti multidisciplinari.

Definito l'ambito delle attività economiche che la società tra professionisti può svolgere (singola professione o multidisciplinare) e, di conseguenza l'oggetto sociale della stessa, è importante chiedersi se l'oggetto sociale debba fare riferimento alle sole attività professionali per le quali i singoli soci hanno le relative qualifiche, o possa essere indicato un oggetto sociale più ampio, seppur limitato alle attività professionali, in previsione dell'ingresso di nuovi soci professionisti apportanti diverse professionalità.

Si prenda, ad esempio, una società tra professionisti costituita da tre ingegneri che all'interno dell'oggetto sociale contenga non solo le attività tipiche della professione ingegneristica ma anche attività professionali riferibili alla professione di architetto.

L'art. 10 commi 3-11 della legge 183/2011 non dispone nulla al riguardo, limitandosi a prevedere la possibilità di costituzione di società tra professionisti appartenenti a diversi albi/registri/collegi.

Il Dm 34/2013, all'art. 8 comma 2 prevede che *“La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o*



collegio professionale relativo all'attività individuate come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo" indicando soltanto la necessità di individuare all'interno delle attività esercitate dalla società una attività prevalente.

La norma istitutiva ed il Dm 34/2013, di conseguenza, non precludono tale possibilità, anche se prevedono che la società debba garantire che le prestazioni siano eseguite dai soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione (art. 3 del Dm 34/2013).

Sembrerebbe, quindi, possibile costituire una società multidisciplinare anche in mancanza di soci che esprimano diversi profili professionali, fermo restando l'impossibilità di procedere all'esercizio di quelle attività per le quali non si posseggano i requisiti soggettivi (ovvero uno o più soci professionisti abilitati all'esercizio di quelle professioni).

Questa previsione non ha una rilevanza puramente teorica, ma risulta avere un impatto importante nella costituzione di una società tra professionisti, poiché la possibilità di prevedere, già in fase di costituzione, una molteplicità di attività professionali comporta una riduzione dei costi e dei tempi legati al cambio dell'oggetto sociale (assemblea dei soci, oneri notarili, diritti di segreteria e bolli).

Si pensi alla costituzione di una società per azioni tra quattro professionisti ciascuno con una partecipazione pari al 25% e tutti iscritti allo stesso albo/registro/collegio. La società pone come oggetto sociale la realizzazione di attività di natura professionale relative alla singola professione espressa dai soci. Attraverso i primi contratti con i clienti, la società si accorge che i clienti richiedono una serie di attività complesse che coinvolgono più professionalità, per cui la società, al fine di accrescere la clientela, si trova nella necessità di effettuare modifiche alla compagine sociale, acquisendo nuovi soci professionisti. La società, attraverso la nuova compagine sociale, può realizzare il complesso delle attività richieste dal cliente. Si pone, però, il problema del limite dato dall'oggetto sociale che prevede la realizzazione di una sola attività professionale. La società, al fine di



procedere alla realizzazione delle attività multidisciplinari, deve procedere al cambiamento dell'oggetto sociale, ponendo in essere una serie di operazioni necessarie alle modifiche dell'atto costitutivo (nel caso di esempio, procedere alla convocazione di una assemblea straordinaria, verbalizzazione delle modifiche da parte di un notaio, comunicazioni dei cambiamenti avvenuti al registro delle imprese e comunicazione all'albo/registo/collegio al quale la società è iscritta). Nel caso, infatti, la società ponesse in essere attività multidisciplinari senza procedere ad una preventiva modificazione dell'oggetto sociale, gli amministratori della stessa sarebbero passibili di un'azione di responsabilità da parte dei soci.

Se la stessa società, in fase di costituzione, avesse definito un oggetto sociale più ampio che contemplasse una molteplicità di attività professionale, non si renderebbe necessaria la modifica dell'oggetto sociale, ma la società sarebbe pronta ad operare subito a seguito dell'ingresso dei nuovi soci nella compagine sociale (attraverso la cessione di azioni da parte dei vecchi soci).

Peraltro, la possibilità di un oggetto sociale multidisciplinare, che contenga anche professionalità non espresse dai soci professionisti, è stata esclusa da alcuni commentatori, i quali intravedono il rischio di pubblicità ingannevole, nel momento in cui l'oggetto sociale pubblicato nel Registro delle Imprese contenga attività che la società non può realizzare in mancanza delle necessarie professionalità.

Dopo aver visto le norme per la formazione dell'oggetto sociale, risulta utile specificare cosa si intende per ragione sociale e denominazione sociale.

La ragione sociale è il nome commerciale della società di persona. La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci illimitatamente responsabili nonché l'indicazione del rapporto sociale. E' importante sottolineare, nel caso di soci non amministratori (come ad esempio i soci accomandanti di una società in accomandita semplice), come l'indicazione del nome del socio all'interno della ragione sociale comporti la perdita della responsabilità limitata per il socio stesso.



Nel caso di una società in nome collettivo composta da due soci (Rossi e Verdi), la ragione sociale potrebbe essere “Studio Beta di Rossi e C. S.n.c.” oppure, nel caso di una società in accomandita semplice in cui il signor Rossi è socio accomandante, la ragione sociale dovrebbe essere “Studio Beta di Verdi e C. S.a.s.”.

La denominazione sociale è il nome commerciale delle società di capitali e delle società cooperative. In qualunque modo formata, dovrà contenere l’indicazione della forma societaria costituita, quindi dovrà contenere l’indicazione di società a responsabilità limitata nel caso la società costituita sia una società a responsabilità limitata, società cooperativa nel caso la società costituita sia una società cooperativa e così via.

Per le società tra professionisti, l’art. 10 della legge 183/2011 al comma 5 prescrive che: *“la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti”*.

Tale formulazione, identica a quella contenuta dall’art. 2326 del codice civile che enuncia: *“La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni”* impone alle società tra professionisti di informare i terzi, attraverso il proprio nome commerciale, che la società costituita è una società tra professionisti, creando in tal modo una netta distinzione rispetto alle società che svolgono attività di natura commerciale.

Ovviamente, l’aver indicato nel comma 5 dell’art. 10, la sola denominazione sociale e non anche la ragione sociale, comporta la necessità di applicare, per quest’ultima fattispecie, una interpretazione analogica della norma, includendo nell’obbligo di indicazione di società tra professionisti anche le ragioni sociali.

Un dubbio di natura puramente formale si pone in merito alle indicazioni obbligatorie all’interno della denominazione sociale. Come visto, il comma 5 dell’art 10 legge 183/2011, prescrive che le società professionali debbano riportare l’indicazione di società tra professionisti mentre l’art. 2326 del codice civile (ma si potrebbero prendere come riferimenti altri articoli per ciascuna forma societaria)



prescrive che la denominazione di una società per azioni deve contenere l'indicazione di società per azioni. E' importante chiedersi se la denominazione di una società tra professionisti debba contenere solo le indicazioni previste dal comma 5, oppure queste ultime vadano considerate come una informazione aggiuntiva da dare ai terzi sulla natura professionale dell'attività esercitata dalla società, sussistendo comunque l'obbligo di indicare nella denominazione sociale la forma sociale prescelta.

Considerando che le società tra professionisti non sono un nuovo modello societario, ma una particolare fattispecie dei modelli già esistenti, la quale si differenzia dalle altre per la natura delle attività svolte, è opportuno ritenere che le stesse società debbano riportare all'interno della denominazione sociale sia la natura del contratto sociale (società per azioni, società a responsabilità limitata), sia l'indicazione che si tratta di una società tra professionisti.



4. Gli obblighi di informazione/ comunicazione nei confronti dei clienti, la designazione del professionista e l'esecuzione dell'incarico

Nei capitoli precedenti abbiamo visto quali sono i limiti posti alle costituende società tra professionisti rispetto alle forme societarie utilizzabili nonché le regole che devono essere ricomprese all'interno dell'atto costitutivo relativamente alla compagine sociale, all'oggetto sociale e alla denominazione sociale.

In questo capitolo analizzeremo gli obblighi informativi e di comunicazione nei confronti dei clienti e le regole per la designazione del professionista, il conferimento e l'esecuzione dell'incarico.

Occorre premettere che tali obblighi e regole devono, obbligatoriamente, essere inserite all'interno dell'atto costitutivo al fine di poter costituire una società tra professionisti.

Infatti, l'art. 10 comma 4 L. 183/2011, nel prescrivere i contenuti che l'atto costitutivo dovrà avere affinché la società possa essere qualificata come società tra professionisti, alla lettera c) enuncia *“criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente”*.

L'inserimento dei criteri e delle modalità per l'affidamento e l'esecuzione dell'incarico all'interno dell'atto costitutivo di una società tra professionisti, ricopre una funzione centrale nel testo normativo in esame. Tali prescrizioni hanno il fine di evitare la “spersonalizzazione” dell'esercizio della professione, riconducendo l'affidamento e l'esecuzione dell'incarico ad uno o più professionisti designati dal cliente, o, nel caso di mancata indicazione, designati dalla società.



Preme far notare che i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi per la realizzazione di attività economiche, all'interno di una società di tipo "tradizionale", sono di norma procedure organizzative interne che trovano la loro esplicitazione in regolamenti o consuetudini aziendali. L'aver innalzato delle procedure tipicamente organizzative al rango gerarchico di norme sociali aventi carattere costitutivo (ovvero in assenza di tali prescrizioni, non può costituirsi una società tra professionisti), evidenzia come il legislatore abbia voluto caratterizzare le società tra professionisti e vincolarle, nell'operatività quotidiana, a norme statutarie stringenti. Ne consegue che la società tra professionisti, nell'esercizio della propria attività economica, dovrà porre in essere una serie di atti che rispecchino le prescrizioni statutarie relativamente all'affidamento ed all'esecuzione dell'incarico.

Tali obblighi trovano esplicitazione nel Capo II del Dm 34/2013 dove all'articolo 3 viene previsto che *"Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, sono imposti alla società obblighi di informazione del cliente secondo quanto previsto dal presente capo"*.

Il successivo articolo 4, al comma 1 prescrive che: *"La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:*

- a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più soci professionisti da lui scelti;*
- b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività professionale:*
- c) sulla esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra clienti e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento"*.



Il comma 2 dello stesso articolo, al fine di consentire la scelta del professionista o dei professionisti incaricati, recita: *“la società professionale deve consegnare al cliente l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di esso, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento”*.

Ed il comma 3 indica che *“la prova dell’adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto”*.

E’ facile notare come le norme contenute nell’articolo 4 delineino in dettaglio le procedure organizzative (modalità e flussi informativi) che la società tra professionisti è tenuta a rispettare al fine dell’assolvimento degli obblighi informativi.

La prima indicazione che viene riportata nell’articolo 4 è l’individuazione del **“quando”** gli obblighi informativi devono essere assolti. L’aver prescritto *“il momento del primo contatto con il cliente”*, come l’evento nel quale si sostanzia l’obbligo informativo, evidenzia come tali obblighi siano condizionali al rispetto delle norme sull’affidamento dell’incarico. Si potrebbe osservare che, con le stesse finalità, sarebbe stato possibile individuare al posto del *“momento del primo contatto”*, un qualsiasi momento, successivo al primo contatto con il cliente ed antecedente all’affidamento dell’incarico. L’aver optato per *“il momento del primo contatto”* ricopre, quindi, una particolare valenza. Attraverso tale disposizione, infatti, si sottintende che il rapporto fiduciario tipico tra cliente e professionista incaricato debba nascere prima della scelta se affidare o meno l’incarico. Infatti, mediante tale disposizione si rende possibile al cliente effettuare prima la scelta del professionista e, successivamente, esporre l’incarico che si vuole affidare.

La seconda indicazione che viene riportata è l’individuazione di **“chi”** sia tenuto di informare il cliente. L’aver esplicitato che gli obblighi informativi possono essere assolti **“anche tramite il socio professionista”**, induce a pensare che tali obblighi possano essere



assolti da qualunque figura all'interno della società sia preposta a tale funzione.

Dopo aver indicato "il quando" ed il "chi" debba assolvere agli obblighi informativi, la norma individua "**cosa**" debba essere comunicato.

Dall'analisi dell'articolo 4 si evince che: il cliente dovrà essere informato sulla possibilità di scegliere tra uno o più professionisti per l'affidamento dell'incarico; che nel caso non opti per nessuna scelta, la società, per l'esecuzione della prestazione, ha autonomia nella scelta del professionista da incaricare tra i soci professionisti sulla base del possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico e dell'esistenza di conflitti di interesse tra cliente e società. Su quest'ultimo punto, l'aver indicato "*che siano anche determinate dalla presenza del socio con finalità di investimento*", lascia intendere come la valutazione vada effettuata non solo in riferimento agli interessi della società, ma anche rispetto a quelli dei singoli soci, siano essi professionisti e non.

Occorre evidenziare che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 potrebbe porre dei problemi in ordine temporale.

Si supponga che un cliente si rivolga alla società per l'affidamento di un incarico. Durante il primo incontro il cliente espone a caratteri generali l'incarico che vuole affidare alla società, ad esempio la costruzione di un impianto produttivo, senza specificare per quale produzione lo stesso serva. In base a quanto riportato dall'articolo 4, la società è tenuta ad informare il cliente sulle situazioni di conflitto di interesse che possono riguardare sia la società che i soci della stessa. La mancanza di dettagliate informazioni circa la produzione che il cliente intende effettuare, non permetterà una attenta valutazione sui possibili conflitti di interesse che l'incarico potrebbe generare.

Prima di indicare il "come" le informazioni vadano date al cliente, il comma 2 dell'articolo 4 individua due specifici documenti che dovranno essere consegnati al cliente, ovvero l'elenco scritto dei singoli soci professionisti con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche



professionali di ciascuno di essi, e l'elenco dei soci con finalità di investimento. La funzione principale del primo documento (l'elenco dei soci professionisti) è quella di dare al cliente la possibilità di scegliere tra i soci professionisti della società, il socio o i soci al quale affidare l'incarico. Una seconda funzione comune, invece, ai due documenti (elenco soci professionisti ed elenco soci con finalità di investimento), è quella di garanzia nei confronti del cliente, il quale potrebbe, prendendo visione dei nomi dei soci, verificare la presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Da ultimo, il comma 3 dell'articolo 4 individua il "come" le informazioni devono essere fornite al cliente. Viene indicata che la prova dell'assolvimento degli obblighi informativi, l'elenco dei soci e il nominativo del professionista o dei professionisti incaricati dal cliente, devono risultare per atto scritto. L'aver circoscritto solo ad alcune informazioni/comunicazioni, l'obbligatorietà delle forma scritta, fa sorgere alcuni dubbi sulla forma che le altre informazioni e/o comunicazioni debbano avere. Tra queste, quella che in questa fase rileva essere la più importante, è la comunicazione da parte della società nei confronti del cliente dei soci scelti per l'esecuzione dell'incarico, nel caso il cliente non abbia preventivamente effettuato una propria scelta. Si potrebbe supporre che la mancata inclusione di tale fattispecie nelle indicazioni del comma 3 dell'art. 4 comporti la possibilità che questa comunicazione possa non essere fatta o possa esser fatta anche solo verbalmente.

Nel parere del Consiglio di Stato sulla bozza del Dm 34/2013 era stato evidenziata la necessità di prevedere che anche l'atto con cui la società affida l'incarico al socio professionista fosse comunicato al cliente per iscritto. Il Dm 34/2013 emanato, non ha tenuto conto del rilievo del Consiglio di Stato e nella relazione illustrativa dello stesso decreto, si legge come tale prescrizione sia considerabile come un *"inutile aggravio degli obblighi informativi, ove il cliente abbia rimesso consapevolmente alla società la scelta al suo interno del singolo professionista che è chiamato ad eseguire l'incarico (opzione operata sulla base di una adeguata informazione documentata per iscritto)"*.



Di conseguenza, la società tra professionisti nel caso in cui il cliente non affidi direttamente l'incarico ad uno o più soci professionisti, potrà scegliere autonomamente a chi affidare l'incarico tra i soci professionisti abilitati all'esecuzione dello stesso, senza dover comunicare il nominativo al cliente o senza comunicarlo per iscritto.

Una ulteriore clausola da introdurre obbligatoriamente nell'atto costitutivo o nello statuto, riguarda l'obbligo della stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale, così come previsto alla lettera c-bis) del comma 4 dell'art. 10 Legge 183/2011.

Le norme contenute nell'art. 10 comma 3 – 11, così come quelle del DM 34/2013, non danno indicazione se questo ulteriore obbligo debba essere oggetto di comunicazione al cliente.

Risulta utile, a questo punto, integrare i precedenti riferimenti normativi, con quanto riportato all'art. 5 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 ovvero il "Regolamento recante la riforma degli ordini professionali". L'art. 5 impone a tutti i professionisti esercenti una professione regolamentata, l'obbligo di stipulare una idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale. Lo stesso articolo impone al professionista di rendere noto al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

Di conseguenza, la società tra professionisti, al pari del singolo professionista, dovrà comunicare al cliente gli estremi della polizza o delle polizze dei professionisti con le indicazioni relative al massimale.

Su questo punto è importante chiedersi quando tale obbligo debba essere assolto e con quale modalità. L'art. 5 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012, indica che l'obbligo di comunicazione delle informazioni relative alla polizza professionale debba essere assolto al momento dell'assunzione dell'incarico. Nelle società tra professionisti tale obbligo potrebbe nascere prima dell'individuazione del



professionista incaricato dell'esecuzione della prestazione in quanto il soggetto che assume l'incarico professionale è la società, e non il singolo professionista che sarà, invece, il soggetto a cui sarà affidato l'esecuzione dello stesso. In questa eventualità, la società tra professionisti si troverebbe nella condizione di dover comunicare al cliente i dati delle polizze di tutti i professionisti che potrebbero eseguire l'incarico professionale.

La norma istitutiva delle società tra professionisti non indica particolari prescrizione circa *l'esecuzione dell'incarico*. Una maggiore definizione si ritrova nell'art. 5 del DM 34/2013. Infatti, tale articolo, al comma 1 prevede che: *“Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazioni a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell'articolo 4 comma 2 e 3”*.

L'art. 5 offre al socio professionista, incaricato dal cliente o scelto dalla società, la possibilità di avvalersi nell'espletamento dell'incarico di sostituti e ausiliari. Lo stesso articolo impone l'obbligo di comunicare i nominativi degli stessi al cliente e, attraverso tale obbligo, delimita le figure a cui l'attività può essere demandata. Infatti, il rimando all'art. 4 comma 2 (la consegna dell'elenco dei soci), indica nei soli soci coloro i quali possono essere chiamati a sostituire o a coadiuvare il professionista incaricato.

Sempre l'art. 5 al comma 2 recita *“E' fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del comma 1”*.

Quest'ultimo comma offre la possibilità al cliente di esprimere il proprio dissenso, negando quindi la possibilità al professionista incaricato di delegare parte della prestazioni ad altri soci professionisti. Per l'esercizio di tale diritto da parte del cliente, vengono indicati sia i tempi che la forma. Viene, infatti, indicato un tempo massimo di tre giorni dall'avvenuta ricezione della



comunicazione da parte della società, mentre la comunicazione di dissenso da parte del cliente dovrà avere forma scritta.

Preme evidenziare come tutti gli obblighi nascenti dall'articolo 5 possano non trovare applicazione nel caso in cui il cliente non abbia designato il socio professionista, incaricato dell'esecuzione della prestazione, ed allo stesso non sia stato comunicato, con atto scritto, il nominativo del socio professionista individuato dalla società.

Infatti, nel caso in cui il socio professionista venga designato dalla società, come in precedenza visto, non vi è l'obbligo di comunicazione al cliente del nominativo del professionista individuato dalla stessa o comunque non vi è necessità di farlo per iscritto. Di conseguenza, non essendo stato comunicato il nominativo del professionista, non avrebbe alcun senso procedere alla comunicazione dei nominativi dei sostituti.

Nel caso, invece, il cliente abbia effettuato la scelta del socio professionista per l'esecuzione dell'incarico, gli obblighi nascenti dall'articolo 5 risultano applicabili e la società dovrà comunicare i nominativi degli ausiliari o dei sostituti al cliente.

Su questo punto sorgono alcuni dubbi circa la forma che tale comunicazione deve avere. Infatti, il rimando dell'articolo 5 ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 non dà particolari indicazioni, se non quelle di consegnare nuovamente l'elenco dei soci (comma 2) e di dare prova del rispetto dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti del cliente. Non viene individuata alcuna forma specifica per la comunicazione relativa agli ausiliari o ai sostituti, tranne nel caso non si propenda per una applicazione estensiva di quanto riportato al comma 3 relativamente al nominativo indicato eventualmente dal cliente (atto scritto).

Si supponga il caso sia possibile effettuare la comunicazione verbale dei sostituti al cliente, procedendo soltanto alla consegna dell'elenco dei soci professionisti. Il cliente potrebbe non dissentire, al momento della comunicazione dei nominativi sulla scelta effettuata dalla società, ma potrebbe eccepire le sostituzioni, nell'esecuzione dell'incarico, in un successivo momento. Graverebbe sulla società, a



questo punto, l'onere di provare che il cliente era stato precedentemente informato sulle sostituzioni e che lo stesso le aveva accettate.

Una soluzione ai problemi evidenziati in precedenza, circa la forma che debba assumere la comunicazione del nominativo del socio professionista scelto dalla società o dei nominativi dei sostituti dello stesso, è individuabile nell'obbligo di comunicazione degli estremi della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura patrimoniali per le attività professionali svolte dal socio professionista. Come visto in precedenza, l'obbligo di comunicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa nasce nel momento di assunzione dell'incarico.

Se l'assunzione dell'incarico da parte della società e l'individuazione del socio professionista incaricato dell'esecuzione avvenisse contestualmente, la società potrebbe comunicare i dati della polizza assicurativa relativa al singolo socio professionista incaricato dalla società ed, in questo modo, comunicare, sebbene indirettamente, il nominativo del professionista incaricato.

Visti i molteplici adempimenti informativi cui la società tra professionisti è sottoposta, è opportuno ricapitolare, in modo schematico, i documenti da predisporre per ottemperare a tali obblighi, con alcuni accorgimenti di carattere pratico (si veda anche fig. 1).

Elenchi soci professionisti e soci non professionisti

L'elenco dei soci professionisti dovrà contenere l'indicazione di titoli e delle qualifiche professionali di ciascun socio professionista. L'elenco dei soci non professionisti potrà contenere soltanto i nominativi degli stessi. I due elenchi dovranno essere tra loro distinti e facilmente identificabili, in modo da non ingenerare confusione nei confronti del cliente. E' opportuno rammentare che l'elenco dei soci professionisti svolge una funzione principale ed una secondaria. La principale è quella di dare al cliente la possibilità di scegliere quale sarà il professionista che dovrà essere incaricato per l'esecuzione



della prestazione. La secondaria è quella di permettere al cliente di effettuare un controllo su possibili situazioni di conflitto di interesse. L'elenco dei soci non professionisti, invece, ha soltanto la funzione di garanzia nei confronti del cliente su possibili situazioni di conflitto di interesse. L'effettiva consegna degli elenchi dovrà risultare per atto scritto. Di conseguenza la società potrà predisporre una copia degli elenchi che sarà controfirmata dal cliente.

Documento sugli obblighi informativi

Il documento di natura informativa dovrà: indicare il diritto del cliente a scegliere il professionista da incaricare; la possibilità, nel caso di mancata scelta, che la società affidi l'incarico di esecuzione a ciascun socio avente i requisiti professionali; l'indicazione dell'esistenza o meno di conflitti di interesse tra la società ed il cliente rilevati dalla società.

I documenti precedentemente descritti, essendo di natura informativa, dovranno essere consegnati al cliente **al momento del primo incontro**. A prova della loro consegna, la società potrebbe acquisire una copia firmata da parte del cliente, di ciascun documento, nella quale lo stesso dichiara di aver ricevuto copia della documentazione.

Comunicazione dei nominativi da parte del cliente

Nel caso il cliente eserciti il diritto alla scelta del professionista o dei professionisti cui affidare l'esecuzione dell'incarico, lo stesso dovrà inviare comunicazione scritta del nominativo o dei nominativi scelti. Al fine di standardizzare le procedure, la società potrà predisporre un documento contenente l'indicazione della volontà del cliente ad esercitare la scelta ed i nominativi dei soci professionisti scelti dallo stesso. Il documento così predisposto dovrà essere sottoscritto dal cliente.



Comunicazione dei nominativi da parte della società (opzionale)

Nel caso il cliente non opti per la scelta dei soci professionisti a cui affidare l'esecuzione dell'incarico, tale scelta potrà esser fatta dalla società. La stessa potrà comunicare al cliente i nominativi dei soci professionisti scelti per l'esecuzione dell'incarico. La società predisporrà, quindi, un documento dal quale si evinca il mancato esercizio da parte del cliente del diritto alla scelta dei soci professionisti, e l'indicazione dei nominativi cui la società assegnerà l'esecuzione dell'incarico. Questo documento dovrà essere consegnato al cliente, il quale dovrà sottoscriverne una copia come prova di ricevuta.

Comunicazione degli estremi delle polizze assicurative


Dopo che l'esecuzione dell'incarico è stato conferito ai soci professionisti, la società dovrà comunicare al cliente gli estremi della polizza o delle polizze assicurative per i danni derivanti al cliente nell'esercizio dell'attività professionale. Tale comunicazione dovrà esser fatta per iscritto.

Comunicazione dei nominativi dei sostituti e/o ausiliari

Durante l'esecuzione dell'incarico, nel caso si rendesse necessaria la collaborazione di altri soci professionisti, sia in aggiunta che in sostituzione di quelli comunicati precedentemente dal cliente, o scelti dalla società, sarà necessario predisporre una comunicazione scritta che informi il cliente sulla decisione della società di modificare l'elenco dei professionisti scelti per l'esecuzione dell'incarico.

In allegato sono riportati i modelli dei sopraindicati elenchi, documenti e comunicazioni.

FIG. 1 - DIAGRAMMA DI FLUSSO SUGLI ADEMPIMENTI INFORMATIVI DA PARTE DELLE STP A FAVORE DELLA CLIENTELA IN SEDE DI CONFERIMENTO E SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI





5. Le iscrizioni e la cancellazione dall'albo

Tutti gli imprenditori, qualunque sia l'attività economica esercitata, sono tenuti ad iscriversi presso il registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio dove l'impresa ha la propria sede.

Il Registro delle Imprese è un pubblico registro nel quale si devono iscrivere gli atti e i fatti previsti dalla legge (art. 2188 c.c.). La disciplina normativa del Registro delle Imprese è dettata dal codice civile (artt. da 2188 a 2202), dall'art. 8 della L. 580/93 e dal D.P.R. 581/95 (Regolamento di attuazione).

Tali norme individuano i soggetti obbligati all'iscrizione, ossia:

Sezione ordinaria:

- imprenditori individuali che esercitano un'attività commerciale, così come definita dall'art. 2195 c.c.;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società di capitali;
- società cooperative;
- società consortili;
- consorzi con attività esterna;
- gruppi europei di interesse economico;
- aziende speciali di enti locali ex. L. 142/90;
- consorzi tra enti locali ex. L. 142/90;
- società estere con sede amministrativa/secondaria in Italia;
- società estere con oggetto principale in Italia;
- enti pubblici economici (aventi cioè per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale).



Sezione speciale

- imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.);
- piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.);
- società semplici;
- imprese artigiane;
- società tra avvocati;
- società che esercitano attività di direzione e coordinamento;
- imprese sociali.

L'iscrizione nel registro delle imprese, di atti o fatti relativi alle imprese, ha effetti diversi secondo l'atto oggetto dell'iscrizione e la sezione in cui tale atto viene iscritto.

L'iscrizione nella sezione ordinaria produce gli effetti della *pubblicità dichiarativa* ovvero, ai sensi dell'articolo 2193 del codice civile: *“I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta”*.

Un esempio di pubblicità dichiarativa potrebbe essere quella relativa ai limiti al potere di rappresentanza dell'amministratore della società di persone. L'amministratore, come detto, può compiere tutti gli atti che rientrano all'interno dell'oggetto sociale e, attraverso il potere di rappresentanza, manifesta nei confronti dei terzi la volontà della società. Tali poteri possono essere limitati dall'atto costitutivo o dalla procura (cioè dall'atto con il quale la società conferisce il potere di rappresentanza all'amministratore). Se la società ha previsto delle limitazioni all'operato dell'amministratore, tali limitazioni devono essere iscritte presso il registro delle imprese per essere opponibili nei confronti dei terzi. Nel caso di mancata iscrizione, le operazioni poste in essere dall'amministratore che superano i limiti al suo potere di rappresentanza, sono valide nei confronti dei terzi, (la società



risponde delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi) salvo possibilità di provare che questi ultimi ne erano comunque a conoscenza.

Oltre agli effetti della pubblicità dichiarativa, per le società di capitali l'iscrizione al registro delle imprese ha effetti di *pubblicità costitutiva*, ossia la società acquisisce la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro.

L'iscrizione nelle sezioni speciali produce gli effetti di pubblicità dichiarativa, per le società semplici e per gli imprenditori agricoli, mentre per gli altri soggetti produce effetti di *pubblicità notizia* e di *certificazione anagrafica*. Per pubblicità notizia si intende che gli atti iscritti hanno una funzione puramente informativa, permettendo la conoscenza di determinati fatti, ma senza effetti particolari sull'efficacia dell'atto o del fatto pubblicizzato. Per certificazione anagrafica si intende la possibilità di ottenere una dichiarazione scritta, prodotta dalla Camera di Commercio, nella quale sono riportate le informazioni relative all'impresa.

I commi 3-11 dell'art. 10 della legge 183/2011 non prevedono nulla circa l'iscrizione al registro delle imprese da parte delle società tra professionisti, per cui è possibile ipotizzare che le stesse debbano seguire le norme relative alle società "tradizionali" e di conseguenza iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Contrariamente, il Dm 34/2013 al comma 1 dell'articolo 7 prevede che: *"Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'articolo 6, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2011 n. 96"*.

La sezione speciale, indicata dal comma 1 dell'art. 7, è la sezione del registro delle imprese che è stata istituita per l'iscrizione delle società tra avvocati. Al comma 2, secondo periodo, dell'art. 16 della legge 96/2011 si legge: *"Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una sezione speciale relativa alle società tra professionisti; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di*



pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581”.

Come si evidenzia dai due testi normativi riportati, le funzioni svolte dall’iscrizione nel registro delle imprese sono quelle di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, aventi le finalità di verificare la sussistenza o meno di cause di incompatibilità in capo ai soci relativamente alla loro partecipazione a più di una società tra professionisti (si ricorda che il comma 6 dell’art. 10 della legge 183/2011 prescrive che la partecipazione ad una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti), ed in capo ai soli soci non professionisti rispetto a condanne penali e requisiti di onorabilità.

Il comma 2 dell’articolo 7 del Dm 34/2013 indica che la certificazione relativa all’iscrizione nella sezione speciale dovrà riportare la specificazione della qualifica di società tra professionisti, mentre il comma 3 dello stesso articolo prescrive le modalità da seguire per l’iscrizione al registro delle imprese (modalità telematiche).

L’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese per le società tra professionisti potrebbe far sorgere un vuoto normativo rispetto alle società costituite sotto forma di società di capitali. Infatti, l’aver previsto l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese con le sole funzioni di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, comporta il venir meno, per le società tra professionisti costituite in forma di società di capitali l’acquisizione della personalità giuridica che si ottiene attraverso la pubblicità costitutiva.

Per fugare ogni dubbio su questo vuoto normativo, la relazione illustrativa al Dm 34/2013, individua come l’iscrizione nella sezione speciale di cui all’art. 16 della D.Lgs 96/2001, non sia l’unica iscrizione alla quale la società tra professionisti è soggetta in quanto *“Resta ferma, poiché del tutto estranea alla presente regolamentazione secondaria, la disciplina degli effetti dell’iscrizione nel registro delle imprese dettata per i singoli modelli societari previsti dal codice civile e mutuabili per la costituzione di una società tra professionisti”*. Di



conseguenza, una società tra professionisti **sarà obbligata all'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese**, così come vige l'obbligo per una società esercitante attività di natura commerciale, e **all'iscrizione nella sezione speciale** di cui all'art. 16 D.lgs96/2001.

Le iscrizioni alle due sezioni del registro delle imprese, non sono le uniche iscrizioni a cui la società tra professionisti è soggetta. Infatti, il comma 4 lettera b) dell'art. 10 della legge 183/2011, nel prevedere le cause di scioglimento della società tra professionisti, indica che, nel caso si verificassero le condizioni, lo scioglimento della società tra professionisti comporterebbe la cancellazione dall'albo o dal registro al quale la società è iscritta.

Su questo punto, l'articolo 8 del Dm 34/2013 riporta: *“La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti”*. Nel caso di società multidisciplinari, come già precedentemente illustrato relativamente all'oggetto sociale, la stessa si dovrà iscrivere presso *“l'albo o il registro o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo”* (comma 2 dell'articolo 8).

L'iscrizione ad un unico albo/registro/collegio per le società multidisciplinari è obbligatoria, soltanto, nel caso in cui l'atto costitutivo o lo statuto della società prevedano una “professione” come disciplina “prevalente”. Nel caso non vi fosse un professione individuata come prevalente per la società, sarebbe possibile, nonché opportuno, per la stessa effettuare una pluralità di iscrizioni a diversi albi/registri/collegi cui afferiscono i soci professionisti.

Le modalità di presentazione dell'iscrizione all'albo o ai registri sono contenute nel comma 1 dell'articolo 9 del Dm 34/2013 dove vengono prescritti i documenti da allegare alla domanda di iscrizione e viene indicato quale è l'Ordine o il Collegio competente per la ricezione della domanda.



Il summenzionato comma 1 prescrive che la domanda di iscrizione debba essere presentata al consiglio dell'Ordine o Collegio professionale **nella cui circoscrizione la società ha la sede legale**. La richiesta di iscrizione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- *atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;*
- *certificato di iscrizione nel registro delle imprese;*
- *certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'Ordine o il Collegio cui è rivolta la domanda.*

Rispetto all'atto costitutivo e allo statuto, al comma 2 dello stesso articolo viene prevista un'eccezione nel caso in cui venga richiesta l'iscrizione di una società semplice. Come visto in precedenza, per la costituzione di una società semplice il contratto sociale può assumere anche la forma non scritta. Di conseguenza, il comma 2 prevede che per questa fattispecie si può allegare *“in luogo del documento indicato al comma 1, lettera a) (atto costitutivo e statuto ndr), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società”*.

La richiesta del certificato di iscrizione nel registro delle imprese, stabilisce un ordine temporale per le due iscrizioni, indicando che quella da effettuarsi presso il registro delle imprese deve avvenire antecedentemente alla richiesta di iscrizione all'albo o al registro. Su questo punto è utile evidenziare che i soci della costituenda società dovranno valutare i tempi necessari all'assolvimento delle iscrizioni, poiché la società potrà correttamente operare solo dopo che entrambi i procedimenti di iscrizione verranno positivamente conclusi.

Da ultimo, viene richiesto il certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro per ciascun socio professionista che non risulti iscritto all'Ordine o Collegio al quale la domanda è rivolta.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede che il consiglio dell'Ordine o Collegio cui è stata presentata la domanda di iscrizione, svolga una azione di controllo volta a verificare l'osservanza da parte



della società delle norme presenti nel Dm 34/2013 (quindi che quanto riportato all'interno dell'atto costitutivo o dello statuto sia in linea con le previsioni normative), e successivamente proceda all'iscrizione della società nella sezione speciale istituita. I dati contenuti nella sezione speciale relativi alla società tra professionisti sono: la ragione o la denominazione sociale; l'oggetto professionale unico o prevalente; la sede legale; il nominativo del legale rappresentante; l'elenco dei soci iscritti presso lo stesso albo/registo, nonché l'elenco degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni. E' da sottolineare come, attraverso l'indicazione dei soci, sia possibile effettuare una ulteriore verifica della presenza di cause di incompatibilità in capo a ciascun socio, che si aggiunge alla funzione di pubblicità notizia e certificazione anagrafica prevista dall'iscrizione presso il registro delle imprese.

Un volta avvenuta l'iscrizione della società presso la sezione speciale dell'albo o del registro, la società dovrà procedere alla annotazione dell'avvenuta iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dove risulta essere iscritta (comma 4 articolo 9).

Lo stesso articolo prescrive che la società dovrà comunicare al consiglio dell'Ordine o al Collegio, dell'albo o registro al quale è iscritta, le eventuali variazioni dei dati relativi alla società che sono riportati nella sezione speciale dell'albo o del registro stesso, così come dovranno essere comunicate tutte le variazioni relative alle modificazioni del contratto sociale, dell'atto costitutivo o dello statuto o della compagine sociale.

La domanda di variazione dovrà essere presentata dalla società seguendo le stesse modalità della domanda di iscrizione. Il consiglio dell'Ordine o Collegio, dopo aver ricevuto la domanda, espletterà un controllo sulle variazioni apportate, così come fatto in fase della domanda di iscrizione, e nel caso non riscontri difformità, procederà all'annotazione delle variazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro nella quale la società è iscritta.



Come visto, il consiglio dell'Ordine o Collegio ha il compito di verificare *“l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento (il Dm 34/2013)”*, tale compito deve essere espletato sia al momento del ricevimento della domanda di iscrizione che al momento del ricevimento della comunicazione di modifica.

Nel caso il consiglio dell'Ordine o Collegio dovesse eccepire delle difformità tra quanto disposto dalla società (sia in termini di statuto e atto costitutivo, sia relativamente alle incompatibilità gravanti sui soci) e quanto previsto dalla legge 183/2011 o dal Dm 34/2013, procederà con la procedura di diniego all'iscrizione o alla variazione, così come contemplate nell'art. 10 del Dm 34/2013.

Il comma 1 dell'articolo 10 del Dm 34/2013 indica le modalità ed i tempi che il consiglio dell'Ordine o il Collegio professionale dovranno seguire prima di procedere alla adozione di un provvedimento negativo di iscrizione o di annotazione. Il consiglio dell'Ordine o Collegio dovrà comunicare tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine **di 10 giorni** dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Espletata negativamente la procedura di contraddittorio, di cui al comma 1 dell'art. 10, il consiglio dell'Ordine o Collegio cui è stata presentata la domanda comunicherà il diniego al legale rappresentante della società attraverso un atto scritto (lettera di diniego). Tale atto sarà impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali, e la società potrà comunque ricorrere all'autorità giudiziaria contro tale provvedimento (comma 2 articolo 10).

Nel caso la società sia in fase di domanda di iscrizione, l'eventuale diniego comporterà la necessità di procedere alle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto o della compagine sociale, al fine di ottemperare ai requisiti per l'iscrizione.

Diverso è il caso in cui la società sia iscritta e venga negata l'annotazione delle variazioni presentate dalla società, per la



sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento. In questo caso, dopo aver esperito negativamente la procedura del contraddittorio, il consiglio dell'Ordine o Collegio provvederà alla cancellazione della società dalla sezione speciale nella quale è iscritta, se la stessa non provveda a regolarizzare la situazione entro il termine di tre mesi, *“decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b) della legge 12 novembre 2011, n. 183”* (art.11).

Su quest'ultimo punto è importante esprimere alcune considerazioni sui ridotti tempi operativi che la società si troverà ad affrontare nel caso di diniego delle annotazioni di variazioni. L'articolo 11 prescrive, come visto, che l'irregolarità vada rimossa entro tre mesi, decorrenti dal momento in cui la stessa si è verificata. Il tempo risulta relativamente breve se si pensa all'insieme delle operazioni che potrebbero rendersi necessarie per rimuovere la situazione di irregolarità. Si supponga che la società, a seguito di un assemblea, deliberi delle modifiche dello statuto, ad esempio modifichi i criteri e le modalità per l'affidamento dell'incarico ai soci professionisti. La modifica dello statuto dovrà essere comunicata al registro delle imprese per le finalità di pubblicità informativa e dovrà essere comunicata all'albo o registro di appartenenza, così come previsto dal comma 5 dell'art. 9 della del Dm 34/2013, ai fini dell'annotazione nella sezione speciale dell'albo o del registro nella quale la società è iscritta.

Non vi sono riferimenti temporali per la comunicazione di variazione al consiglio dell'Ordine o Collegio di riferimento, ma possiamo assumere un limite minimo di 30 giorni, così come previsto per le comunicazioni da effettuarsi nei confronti del registro delle imprese, operazione da effettuarsi prima di comunicare le variazioni al consiglio dell'Ordine o Collegio.

Il consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza della società riceve la richiesta di variazione, con le stesse modalità seguite al momento dell'iscrizione della società. Ricevuta la domanda,




esaminerà le modifiche dello statuto. Nel caso ravvisi la non corrispondenza con quanto richiesto dal dettato normativo, dovrà invitare il rappresentante della società ad un contraddittorio il quale, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Dm 34/2013, dovrà presentare le proprie osservazioni entro *“il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione”*.

Esperito negativamente il contraddittorio, il consiglio dell'Ordine o Collegio comunicherà per iscritto il diniego al legale rappresentante della società. La società, a questo punto, si troverà a dover decidere se adire per via giudiziaria o se ottemperare a quanto rilevato dal consiglio dell'Ordine o Collegio e procedere ad una nuova modifica dello statuto. Nel caso la società decidesse di modificare nuovamente lo statuto dovrà convocare l'assemblea dei soci, procedere alla modifica dello statuto e darne comunicazione al consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza.

L'insieme di queste operazioni potrebbe essere di difficile attuazione per le società tra professionisti che decidano di adottare il modello previsto per le società di capitale, vista la necessità di convocare l'organo deliberativo e di conseguenza di rispettare i tempi per la convocazione dell'assemblea.

In riferimento al periodo perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, occorre evidenziare come tale termine sia applicabile, in via generale, a tutte le modifiche che possano portare alla cancellazione dall'albo o registro, tranne quelle inerenti alle modificazioni della compagine sociale, nel qual caso, come previsto dalla lettera b) del comma 4 della legge 183/2011, il termine per ristabilire la prevalenza dei soci professionisti sui soci non professionisti è di sei mesi.





6. La responsabilità dei soci professionisti, la responsabilità della società e il regime disciplinare

In questo capitolo procederemo alla trattazione della responsabilità della società e dei soci professionisti, sia in termini di responsabilità patrimoniale nei confronti dei clienti, sia in termini di violazione delle norme deontologiche dell'Ordine o Collegio di appartenenza.

La responsabilità patrimoniale nei confronti del cliente deriva dall'inadempienza delle obbligazioni contrattuali previste nell'incarico affidato.

Nel caso dei singoli professionisti esiste una correlazione diretta tra affidatario dell'incarico e soggetto esecutore, ossia entrambe le figure sono ricoperte dal professionista incaricato.

Nel caso di società che svolgono attività di natura commerciale, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali con i clienti è realizzato attraverso una serie di operazioni svolte da soggetti che a vario titolo prestano la propria opera all'interno della società (soci, dipendenti, collaboratori). L'esistenza di una struttura organizzativa all'interno della società, più o meno complessa, composta da diversi livelli gerarchici, permette di considerare l'insieme dei soggetti come una unica entità alla quale può essere imputata l'esecuzione del lavoro previsto dalle obbligazioni contrattuali e la responsabilità nel caso di un inadempimento totale o parziale delle stesse.

Nella società tra professionisti le due funzioni (responsabile dell'adempimento ed esecutore del contratto) sono imputate, per legge, a soggetti diversi. La responsabilità dell'adempimento è affidata al soggetto societario in quanto l'incarico viene conferito alla società. L'esecuzione del contratto, ovvero l'esecuzione della prestazione professionale è affidata ad uno o più soci professionisti.



Rispetto alle società “tradizionali”, la società tra professionisti non può essere considerata come un unico soggetto, poiché l’esecuzione dell’incarico da parte del socio professionista dovrà essere svolto in piena autonomia e nel rispetto dell’articolo 2232 del codice civile, che prevede che il prestatore dell’opera debba eseguire personalmente l’incarico assunto. Al fine di poter ricondurre ad un soggetto unitario la società tra professionisti dovrebbe essere possibile ipotizzare una forma di coordinamento o di controllo sull’operato svolto dal singolo socio professionista esecutore della prestazione, ma tale previsione trova alcuni limiti nella legge istitutiva delle società tra professionisti, dove al comma 7 dell’articolo 10 della legge 183/2011 viene prescritto che *“Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate”*.

Dalla distinzione dei due soggetti all’interno della società tra professionisti (società e soci professionisti), ne consegue che la società risulta essere il soggetto che risponde delle obbligazioni assunte nei confronti del cliente, ma la stessa avrà dei limitati poteri di controllo sull’adempimento delle obbligazioni assunte, ossia sull’esecuzione dell’incarico conferito, che è svolto dal socio professionista incaricato.

Al fine di limitare gli effetti di questa dicotomia, i soci delle costituenti società tra professionisti potrebbero introdurre dei principi di corresponsabilità tra società e socio esecutore della prestazione, al fine di tutelare sia l’interesse della società che quello dei singoli soci. Un esempio potrebbe essere la sottoscrizione da parte dei soci professionisti, di polizze assicurative a favore della società per i danni di natura patrimoniale arrecate alla stessa nell’esecuzione dell’incarico affidato.

Come visto, la società è il soggetto responsabile nei confronti dei clienti per le obbligazioni assunte. La stessa risponderà con il proprio patrimonio per i danni causati ai clienti nell’esecuzione delle prestazioni. L’impatto dei danni provocati sul patrimonio della società e, nel caso di società con autonomia patrimoniale imperfetta, sul



patrimonio dei singoli soci, viene mitigato dalla prescrizione normativa dell'obbligatorietà della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati al cliente nell'esercizio dell'attività professionale.

Di conseguenza, nel caso in cui la società sia costretta a rifondere i danni subiti dal cliente nell'esecuzione della prestazione professionale, la polizza assicurativa fungerebbe da schermo rispetto al patrimonio, coprendo l'ammontare dei danni, fino al raggiungimento del massimale assicurato. Solo nel caso in cui il massimale non sia bastevole, la società dovrà rispondere con il proprio patrimonio, e se anche questo non dovesse risultare sufficiente, la responsabilità patrimoniale si estenderebbe sui patrimoni dei singoli soci, nel caso in cui la società non fosse dotata di autonomia patrimoniale perfetta.

Dopo aver visto la responsabilità dei soci e della società sotto il profilo patrimoniale, è necessario analizzare quali siano le responsabilità nei confronti delle violazioni al codice deontologico sia per la società che per i soci professionisti.

Occorre premettere, come nel caso della responsabilità patrimoniale, che la dicotomia esistente nelle società tra professionisti ha effetti anche per quanto concerne le norme deontologiche.

La possibilità di violazione delle norme deontologiche da parte della società può avvenire attraverso una violazione da parte dei soci, siano essi professionisti e non. Per i soci non professionisti potrebbe trattarsi di comportamenti posti in essere nell'interesse della società ma contrari alle norme deontologiche cui la società è sottoposta. Per i soci professionisti potrebbe, invece, trattarsi di violazioni commesse sia nell'esercizio dell'attività professionale che nell'espletamento di altre attività per conto della società.

Il comma 7 dell'articolo 10 della legge 183/2011 prevede che: *“I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta”*.



Di conseguenza, per le società costituite tra professionisti appartenenti allo stesso albo, registro o collegio, vi sarà coincidenza tra norme deontologiche riferibili ai singoli soci e norme riferibili alla società. Nel caso di società multidisciplinari, invece, la società dovrà rispettare le norme deontologiche dell'Ordine al quale è iscritta, ovvero quello relativo *“all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo”*, facendo venire meno la coincidenza tra le norme applicabili ai soci ed alla società.

Il comma 1 dell'articolo 12 del Dm 34/2013, indica che *“Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o del collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta”*.

Nella relazione illustrativa del Dm 34/2013 viene evidenziato come il socio professionista rimane vincolato solo al proprio codice deontologico, ed allo stesso modo la società è soggetta soltanto alle norme deontologiche dell'Ordine a cui è iscritta.

E' importante sottolineare che un problema di raccordo tra le norme deontologiche alle quali la società è soggetta, si potrebbe manifestare nel momento in cui la società multidisciplinare decida di iscriversi a più Ordini, così come previsto nel commento dell'articolo 8 del Dm 34/2013. In questo caso, infatti, l'iscrizione plurima comporterebbe l'applicazione nei confronti della società di più codici deontologici tra loro concorrenti.

Il comma 2 dell'articolo 12 del Dm 34/2013 disciplina che *“Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società”*.

La relazione illustrativa del Dm 34/2013 chiarisce il 2 comma dell'articolo 12, individuando una corresponsione di responsabilità disciplinare tra società e socio professionista (anche nell'ipotesi di iscrizione a diversi albi) nel solo caso in cui la violazione deontologica



(anche di norme di statuto deontologico esterno alla società) sia ricollegabile a direttive impartite dalla società.

Anche in questo caso, si rileva come centrale la distinzione tra società e soci professionisti. Si supponga il caso in cui, nell'esecuzione dell'incarico conferito, il socio professionista venga meno alla norme sulla riservatezza dell'incarico conferito previste dal proprio codice deontologico, dietro manifesta richiesta della società di diffondere tali informazioni. In questo caso, sembrerebbe soggetta a sanzioni disciplinari sia la condotta del professionista che la condotta della società. Nel caso in cui, invece, il professionista abbia agito autonomamente, si dovrebbe ipotizzare che il singolo professionista risponda verso l'Ordine di appartenenza, mentre la società non risulti in alcun modo responsabile per l'azione posta in essere dal socio professionista.

E' da sottolineare come la lettura congiunta del comma 1 e 2 dell'articolo 12 pone, però, un dubbio applicativo. Nel comma 1 si sostiene che la società risponde solo al codice deontologico dell'Ordine di appartenenza, mentre nel comma 2 viene individuata una eccezione a tale regole, poiché la società può essere chiamata a rispondere per violazione di norme deontologiche esterne al proprio statuto deontologico, nel caso in cui abbia impartito direttive al socio professionista, le quali hanno condotto al compimento della violazione.

Si ipotizzi il caso in cui un socio professionista abbia commesso un illecito disciplinare ponendo in essere delle direttive impartite dalla società. Si ipotizzi che la violazione commessa sia contemplata solo nel codice deontologico del socio professionista e non nel codice deontologico a cui è sottoposta la società (quindi una società multidisciplinare). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, la società sarà corresponsabile della condotta del socio professionista, anche se la violazione commessa non è contemplata nel proprio codice deontologico. La sanzione disciplinare conseguente a tale violazione sarà applicabile al socio professionista in quanto prevista dal proprio codice deontologico, mentre per la società non troverebbe



applicazione in quanto la violazione non è prevista dal codice di riferimento.



7. La società tra professionisti, le associazioni tra professionisti e le società di ingegneria

Prima dell'introduzione delle società tra professionisti, il nostro ordinamento già prevedeva la possibilità di costituire forme aggregate di imprese tra più professionisti per l'esercizio delle attività professionali.

La legge 1815 del 1939 disciplinava gli studi di assistenza o consulenza, ovvero la realizzazione di un'associazione tra professionisti, attraverso la sottoscrizione di un forma contrattuale atipica con la quale due o più professionisti, dotati dei titoli e delle abilitazioni necessarie, si aggregavano per l'esercizio di una attività professionale. L'atipicità era data dalla mancanza di correlazione tra esecuzione della prestazione (dovuta personalmente dal singolo socio) e la percezione del corrispettivo (l'associazione fatturava e incassava l'onorario e non il singolo socio).

L'art. 1 della legge 1815 del 1939, indicava i requisiti soggettivi per la costituzione degli studi di consulenza e assistenza, e dava indicazioni circa la denominazione che lo studio doveva adottare (la quale doveva contenere l'indicazione del nome e cognome dei soci ed i relativi titoli professionali).

L'art. 2 della stessa legge, vietava ogni altra forma di esercizio professionale, diversa da quella indicata nell'articolo 1, sia in forma associativa che societaria. Tale divieto è rimasto in vigore per più di 50 anni, fino all'emanazione della legge 266/1997 che ha abrogato lo stesso articolo 2, dando la possibilità di costituire altre forme di aggregazione per l'esercizio della professione senza tuttavia prevedere e regolamentare in via specifica il modello organizzativo societario che, pertanto, era solo astrattamente praticabile, fatta eccezione per alcune tipologie professionali



Fra queste, con quella degli avvocati (ex decreto legislativo 96/2001) vi è anche quella degli ingegneri, che ha beneficiato dell'evoluzione normativa in tema di contratti pubblici; attraverso varie disposizioni normative, quali la legge 109/94 (più volte modificata ex legge 415/98 e con la l. 166/2002), il decreto legislativo 163/2006 (codice degli appalti), il DPR 554/99 ed il DPR 207/2010, il legislatore, infatti, ha individuato soggetti giuridici costituiti in forma societaria per lo svolgimento di specifiche attività professionali.

Tra questi soggetti, vi sono le società di cui all'articolo 90 della legge 163/2006, ossia le *società di professionisti*, nella forma di società di persona o società cooperative, e le *società di ingegneria* costituite nella forma di società di capitali per lo svolgimento di prestazioni relative a studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale.

L'introduzione delle *società tra professionisti*, con l'art. 10 della legge 183/2011, ha comportato alcune modifiche rispetto alla situazione previgente.

Il comma 9 dell'articolo 10 della legge 183/2011 enuncia che *“Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”* mentre sempre lo stesso articolo al comma 11 indica che *“La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni è abrogata”*.

Dalla lettura dei commi 9 e 11 emerge come l'abrogazione della legge del 1939, faccia venir meno il più importante riferimento normativo per la costituzione delle associazioni professionali ferma restando la permanenza delle associazioni (e le società) esistenti alla data di entrata in vigore della l. n. 183/2011 nel rispetto del regime normativo preesistente¹.

¹ L'art. 2, comma 2 del DM, Ministro della Giustizia, 8 febbraio 2013, n. 34 prevede che: “Per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla



L'abrogazione della legge del 1939 non esclude, tuttavia, la possibilità di costituire associazioni fra professionisti nel rispetto della disciplina prevista dal Codice Civile.

Si rende, quindi, necessaria fare una comparazione tra le diverse forme di aggregazioni possibili per l'esercizio della professione, al fine di poter valutare quale possa essere il soggetto associativo/societario da costituire più confacente alla volontà dei futuri soci.

Come precedentemente detto, la prima forma aggregativa, nonché la più diffusa, sono le associazioni professionali.

Attraverso la realizzazione di una associazione professionale, due o più professionisti, sottoscrivono un contratto con il quale si obbligano a cooperare nelle attività dell'associazione, ripartendo integralmente i compensi percepiti sulla base di criteri prestabiliti, ed assumono, in solido, le obbligazioni strumentali alle attività. Ogni professionista rimane autonomo nei rapporti con la clientela, stante il contenuto personale della prestazione professionale, nonché rispetto all'Ordine di appartenenza.

Per la costituzione delle associazioni, vista l'attività economica esercitata (attività economica diversa da attività commerciale), non sono previsti particolari obblighi se non quelli derivanti dai beni conferiti (ad esempio beni immobili). Gli associati sono obbligati ad eseguire i conferimenti sottoscritti, che se non diversamente disciplinato, si intendono fatti in parti uguali. I conferimenti possono avere diversa natura (denaro, beni, crediti) ed è possibile conferire prestazioni d'opera. La ripartizione dei compensi tra i soci, se non diversamente stabilito, segue la proporzionalità delle quote dei conferimenti effettuati da ciascun socio. E', comunque, possibile prevedere una diversa correlazione tra conferimenti ed utili nel contratto associativo, specificando diverse quote di partecipazione agli utili o alle perdite spettante a ciascun associato rispetto ai conferimenti sottoscritti. Su questo punto è importante segnalare che

data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 9, della medesima legge".



affinché tale ripartizione sia valevole ai fini della normativa fiscale, la stessa deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, per cui, nel caso si volesse costituire una associazione professionale con utili non proporzionali ai conferimenti, sarà necessario ricorrere all'ausilio di un notaio.

L'amministrazione dell'associazione spetta a ciascun associato, anche se è possibile prevedere associati non amministratori. Come nel caso delle società semplici, questa opzione ha particolari effetti sulle responsabilità patrimoniale, in quanto gli associati che non hanno agito come amministratori, se previsto da un patto opponibile ai terzi, possono non rispondere delle obbligazioni sociali.

Nel caso di recesso del singolo socio si fa riferimento a quanto già detto per le società semplici anche se, stante la peculiarità professionale dell'associazione, potrebbe risultare impossibile la prosecuzione dell'attività da parte degli eredi, nel caso di decesso di uno degli associati. Gli statuti associativi possono, comunque, prevedere specifiche norme per regolare tale fattispecie.

Dal punto di vista fiscale, le associazioni tra professionisti sono un soggetto autonomo, per cui al momento della costituzione verrà richiesta, a cura degli associati, l'attribuzione di un numero di partita iva.

Il reddito prodotto in forma associata è sottoposto alla normativa del lavoro autonomo, per cui il reddito sarà determinato seguendo il principio di cassa, e i compensi saranno assoggettati a ritenuta da acconto, nel caso i clienti a cui viene fatturata la prestazione siano sostituiti di imposta.

L'associazione professionale dovrà presentare autonome dichiarazioni fiscali (IRPEF, IVA, IRAP), ma ai fini delle imposte sul reddito (l'IRPEF) non sarà il soggetto passivo dell'imposta. Come nel caso delle società di persone, il reddito prodotto sarà attribuito a ciascun socio in base alla quota di partecipazione ai compensi (anche se effettivamente non distribuiti) e con le stesse proporzioni sarà attribuita la quota delle ritenute di acconto effettuate dai clienti nei confronti dell'associazione.



Dopo questa breve descrizione sulle associazioni professionali, è possibile fare una comparazione tra le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite nella forma di società di persona ai sensi dell'art. 10 della legge 183/2011.

La costituzione di una associazione professionale, come in precedenza detto, è paragonabile per semplicità e costi alla costituzione delle società tra professionisti, ai sensi dell'art. 10 legge 183/2011, nella forma di società semplice, con una ulteriore semplificazione data dalla non obbligatorietà di iscrizione al registro delle imprese per le associazioni tra professionisti.

Rispetto alla compagine sociale, una importante differenza è data dalla possibilità di includere nelle società tra professionisti anche soci non professionisti, mentre tale possibilità era esclusa dalla abrogata legge 1815 del 1939.

Dal punto di vista fiscale, le associazioni professionali seguono la normativa del reddito di lavoro autonomo, mentre le società tra professionisti, si presume, dovranno seguire le norme relative al reddito di impresa. Come in precedenza segnalato, infatti, la presenza all'interno della compagine sociale di soci investitori renderebbe impossibile l'applicazione della normativa del reddito di lavoro autonomo alle società tra professionisti.



Quadro comparativo sintetico tra STP e Associazioni tra professionisti

	Società tra professionisti nella forma di società semplice	Associazioni tra professionisti
Costituzione	Contratto sociale anche non scritto – atto pubblico o scrittura privata autenticata solo per determinati beni conferiti o per non proporzionalità tra partecipazione a utili e conferimenti	Contratto sociale anche non scritto – atto pubblico o scrittura privata autenticata solo per determinati beni conferiti o per non proporzionalità tra partecipazione a utili e conferimenti
Registro imprese	Si – Sezione speciale e Sezione Ordinaria	No
Iscrizione ad albo/ordine/collegio	Si	No
Compagine sociale	Professionisti e non nel rispetto del rapporto dei due terzi	Solo Professionisti
Oggetto sociale	Esercizio di attività di natura professionali	Esercizio di attività di natura professionali
Responsabilità patrimoniale	Solidale con possibilità di limitazioni	Solidale con possibilità di limitazioni
Natura del reddito prodotto	Presumibilmente reddito di impresa	Reddito di lavoro autonomo
Rispetto obblighi informativi verso clienti di cui all'art. 10 comma 4 lettera c L. 183/2011	Si	No
Rischio di scioglimento per mancato rispetto della disciplina di cui all'art. 10 L. 183/2011	Si	No

Fonte: Centro studi CNI, 2013



Dal quadro riportato, si evince come esista una sperequazione tra il trattamento riservato alle associazioni professionali e quello riservato alle società tra professionisti. Rispetto ad una similarità che riguardala costituzione, l’oggetto sociale e le regole di funzionamento, sulla società tra professionisti incombono una serie di obblighi in più rispetto alle associazioni professionali, a fronte dei quali è difficile individuare benefici.

Una seconda comparazione da effettuare è quella con le società di ingegneria, che, per molti aspetti, potrebbero risultare molto simili alle società tra professionisti costituite da ingegneri e/o architetti.

Le società di ingegneria sono state disciplinate definitivamente dall’art. 90 lettera b) del decreto legislativo 163/2006, nel quale si individuano, tra i soggetti che possono espletare prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo, le società di ingegneria *“le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale”*.

Le società di ingegneria sono, di conseguenza, delle società costituite nella forma di società di capitali o società cooperative, che devono prevedere, all’interno dell’oggetto sociale, lo svolgimento di almeno una delle attività elencate nella lettera b) dell’art. 90.

La normativa sulla compagine sociale non individua speciali requisiti, per cui una società di ingegneria potrà essere costituita da soli soci non professionisti. Al fine di garantire le prestazioni professionali svolte, alle società di ingegneria sono imposti requisiti in merito alla figura del direttore tecnico, che dovrà essere un ingegnere o un architetto o un laureato in una disciplina tecnica attinente all’attività svolta dalla società, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni, ed iscritto al relativo Ordine al momento



dell'assunzione dell'incarico. Il direttore tecnico ha una funzione di collaborazione negli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni scelte dai tecnici incaricati della progettazione. Al direttore tecnico o ad un ingegnere o architetto da lui dipendente, è affidato il compito di controfirmare gli elaborati tecnici relativi all'opera da realizzare (assumendosene la responsabilità solidale con la società).

Fermo restando il requisito specifico rispetto al direttore tecnico, nonché alcuni obblighi informativi sull'organigramma societario da effettuarsi nei confronti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, le società di ingegneria non si discostano dalle "classiche" società di capitali o dalle società cooperative, per cui, alle stesse risultano applicabili tutte le norme relative alla forma societaria prescelta.

Il trattamento fiscale delle società di ingegneria, così come riportato nella risoluzione 56/E del 2006 dell'Agenzia delle Entrate, viene classificato come reddito di impresa, benché provenga in parte da una attività di natura professionale.

Per individuare una distinzione tra le società di ingegneria e le nascenti società tra professionisti costituite nella forma di società di capitali, è importante definire l'ambito in cui le società di ingegneria hanno trovato il loro riconoscimento e le attività per le quali è stata prevista la loro costituzione. La prima nozione di società di ingegneria, all'interno del nostro ordinamento legislativo, si ha con la legge 109/94, dove all'articolo 17 veniva prevista la possibilità di costituire le società di ingegneria. La legge 109/94 ha individuato nelle società di ingegneria uno dei prestatori cui affidare gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché attività di supporto tecnico amministrativo. L'intento del legislatore era quello di creare un soggetto capace di realizzare un progetto complesso, nel quale l'attività professionale assume un carattere strumentale e servente rispetto all'opera da realizzare. Infatti, l'attività di una società di ingegneria non si esaurisce nella semplice progettazione di opere di ingegneria, ma può comprendere ulteriori prestazioni quali, ad



esempio, gli studi di fattibilità, l'implementazione dei progetti realizzati, nei limiti ed in quanto attività serventi alla prestazione pubblica da erogare. Il legislatore, già con la L. n. 109/1994 ha conformato il settore dei lavori pubblici estendendo anche a questi ultimi l'operatività (con alcune peculiarità organizzative) delle strutture societarie (società di ingegneria) già operanti a vario titolo nel settore privato, peraltro in deroga (surrettizia), ai divieti posti dalla legge del 1865.

E' importante segnalare che la legge 109/94, nella sua versione originaria, prevedeva che la costituzione di tale società fosse possibile ai soli fini della legge stessa (realizzazione di appalti pubblici); detta limitazione è venuta meno nelle successive versioni della legge.

Effettuando una comparazione, con quanto fino ad ora riportato, tra le società di ingegneria e le società tra professionisti costituite da due o più ingegneri, ai sensi dell'art. 10 della legge 183/2011, emergono alcune caratteristiche comuni ad entrambe, ma anche delle sostanziali differenze.

Caratteristiche comuni:

Modelli societari per la loro costituzione: entrambe si possono costituire nella forma di società di capitali e società cooperative, mentre solo le società tra professionisti si possono costituire nella forma di società di persone.

Trattamento fiscale: disciplina del reddito di impresa per le società di ingegneria, e, presumibilmente, stessa disciplina per le società tra professionisti.

Oggetto sociale: entrambe hanno nell'oggetto sociale la realizzazione di attività tipiche della professione ingegneristica, oggetto esclusivo per le società tra professionisti mentre non esclusivo per le società di ingegneria.

Caratteristiche distintive:

Compagine sociale: le società di ingegneria possono essere costituite anche da soli soci investitori, mentre le società tra



professionisti devono prevedere la maggioranza di due terzi dei soci professionisti sui soci investitori.

Incompatibilità tra i soci: un socio potrà essere socio di più società di ingegneria, mentre un socio di una società tra professionisti potrà essere socio di una sola società, inoltre, il socio della società di ingegneria non dovrà rispettare i requisiti di onorabilità richiesti ai soci delle società tra professionisti.

Iscrizione all'albo di appartenenza: le società di ingegneria non hanno l'obbligo di iscrizione all'albo di appartenenza dei professionisti che svolgono l'attività professionale all'interno della società, mentre le società tra professionisti hanno l'obbligo di iscrizione all'albo della professione indicata come principale all'interno dell'atto costitutivo, con il conseguente obbligo di rispetto del codice deontologico.

Iscrizione al Registro delle Imprese: Sezione ordinaria per le società di ingegneria, sezione ordinaria e speciale per le società tra professionisti.

Obblighi di natura informativa: le società di ingegneria hanno obblighi di natura informativa nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici, le società tra professionisti hanno obblighi informativi nei confronti dell'albo di appartenenza, e puntuali obblighi informativi nei confronti della clientela.



Quadro comparativo sintetico tra STP e Società di ingegneria

	Società tra professionisti nella forma di società di capitale o società cooperative	Società di ingegneria
Costituzione	Atto pubblico, normativa prevista per la costituzione delle società di capitale o società cooperative	Atto pubblico, normativa prevista per la costituzione delle società di capitale o società cooperative
Registro imprese	Si – Sezione speciale e Sezione Ordinaria	Si – Sezione ordinaria
Iscrizione ad albo/ordine/collegio	Si	No
Compagine sociale	Professionisti e non nel rispetto del rapporto dei due terzi	Professionisti e non senza vincoli
Incompatibilità soci Oggetto sociale	Si Esercizio di attività di natura professionali	No Esercizio di attività di natura professionali e di attività di natura commerciale
Responsabilità patrimoniale	Limitata	Limitata
Natura del reddito prodotto	Presumibilmente reddito di impresa	Reddito di impresa
Rispetto obbligo direttore tecnico	No	Si
Rispetto obblighi informativi confronti Autorità Vigilanza Lavori Pubblici	No	Si
Rispetto obblighi informativi verso clienti di cui all'art. 10 comma 4 lettera c L. 183/2011	Si	No
Rischio di scioglimento per mancato rispetto della disciplina di cui all'art. 10 L. 183/2011	Si	No

Fonte: Centro studi CNI, 2013



Da questa breve comparazione tra le due fattispecie societarie, emerge come il quadro normativo di riferimento debba essere riformulato, al fine di creare una netta distinzione tra le due fattispecie societarie e non permettere indebite sperequazioni.

Infatti, se si parte dal presupposto che entrambe le società possono operare sia nel settore pubblico che in quello privato, e che l'insieme delle attività realizzabili da una società tra professionisti è ricompreso nelle attività di una società di ingegneria, non si capisce la convenienza da parte di due o più ingegneri di costituire una società tra professionisti rispetto ad una società di ingegneria.

Attraverso la costituzione di una società tra professionisti, gli stessi professionisti si troverebbero, da un lato, ad avere un oggetto sociale contenente attività più limitate rispetto alle società di ingegneria, e dall'altro a dover rispettare obblighi di natura costitutivi (come ad esempio informativa ai clienti, onorabilità dei soci e mono partecipazione, limiti di partecipazione dei non soci), che se violati potrebbero portare alla cancellazione e allo scioglimento della società stessa.

E' evidente che, al fine di regolamentare le due fattispecie, creando una netta distinzione tra le stesse, sia necessario un intervento del legislatore. Un primo intervento potrebbe essere quello di assoggettare le società di ingegneria ad alcuni degli obblighi previsti per le società tra professionisti, quali quelli di natura informativa, anche se tale intervento non avrebbe natura risolutiva. Allo stesso modo non sembra possibile imporre gli obblighi relativi alla compagine sociale previsti per le società tra professionisti alle società di ingegneria (ad eccezione dell'iscrizione all'Albo professionale, in modo da sottoporre anche le società di ingegneria al controllo deontologico dell'Ordine), in quanto si andrebbero a ledere gli interessi di natura patrimoniale di una pluralità di soggetti. Una soluzione risolutiva potrebbe essere, invece, l'emanazione di un provvedimento legislativo volto a differenziare le attività di natura professionale che le due fattispecie societarie possono realizzare (evitando la coincidenza tra le attività realizzabili dalle società tra



professionisti da quelle realizzabili dalle società di ingegneria), o gli ambiti di intervento (ad esempio limitando il settore di intervento delle società di ingegneria ai soli appalti pubblici).



ALLEGATI

I nomi e gli indirizzi contenuti nei modelli seguenti sono di pura fantasia. Ogni riferimento a persone o fatti realmente esistenti è da ritenersi, pertanto, puramente casuale.



Allegato 1 – Modello - Atto Costitutivo e Statuto Società tra professionisti nella forma di società a responsabilità limitata

L'anno 2013, il giorno 1 del mese di marzo, in Roma, presso lo studio del Notaio Spock, in via Lattea al n° 15, dinanzi a me dott. Gianni Spock, Notaio in Roma, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti i signori:

Mario Rossi, nato a Roma il 06/03/1974, residente a Roma in via Plinio al civico 4 c.f.: RSSMRA76C06H6000P

Giovanna Bianchi, nata a Napoli il 01/03/1980, residente a Roma in via Nerone al civico 3 c.f.: BNCGNN86C41F000D

Luca Verdi, nato a Milano il 25/12/1981, residente a Roma in via Cicerone al civico 2 c.f.: VRDLCU85T25H000M

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

E' costituita, tra i suddetti componenti, una società tra professionisti nella forma di società a responsabilità limitata.

Art. 2

La sede sociale della società è fissata nel comune di Roma (RM)

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in Roma, via Cesare al civico 150.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.



Art. 3

Il capitale sociale è fissato in € 10.000,00 e viene sottoscritto come segue:

Mario Rossi per € 3.500,00, in qualità di socio professionista, essendo iscritto presso l'albo degli ingegneri di Roma, al numero 000

Giovanna Bianchi per € 3.500,00, in qualità di socia professionista, essendo iscritta presso l'albo degli architetti di Roma, al numero 000

Luca Verdi per € 3.000,00, in qualità di socio investitore.

Il 25% del capitale sottoscritto è stato versato presso lo sportello n° 1 di Roma, della Banca Bank, come risulta da ricevuta rilasciata il 15 febbraio 2013 che i componenti mi esibiscono.

Art. 4

I soci, costituiti in prima assemblea, deliberano che la Società sia per il momento amministrata da un amministratore unico ed eleggono il sig. Mario Rossi come amministratore unico in carica sino a revoca o dimissioni.

Art. 5

Il primo esercizio sociale si concluderà il 31 dicembre 2013

Art. 6

I componenti autorizzano l'amministratore unico a ritirare il capitale versato

Art. 7

L'importo globale delle spese di costituzione sono pari a € 2.400,00 sono poste interamente a carico della società

Art. 8

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.



Norme di funzionamento della società (Statuto)

Denominazione – Oggetto – Sede - Durata

Art. 1

E' costituita la società tra professionisti a responsabilità limitata denominata:

“ABCDE S.r.l. S.t.p.”

Art. 2

La società ha come oggetto esclusivo la realizzazioni di attività professionali nel campo dell'ingegneria e dell'architettura. Le attività professionali che la società svolgerà, dovranno essere eseguite unicamente dai soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione degli incarichi affidati.

Art. 3

La società ha sede nel Comune di Roma.

Art. 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2053, salvo proroga da deliberarsi in assemblea.

Capitale Sociale

Art. 5

Il capitale sociale è di € 10.000,00 diviso in quote ai sensi di legge.

Le quote del capitale sociale possedute dai soci professionisti non potrà mai essere inferiore ai due terzi del totale delle quote sociali.

Art. 6

La delibera di aumento di capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera e di servizi a favore della società, determinando le modalità di conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento dovrà essere eseguito in denaro.



Art. 7

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

Finanziamenti dei soci

Art. 8

I soci possono eseguire su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta di risparmio.

Partecipazioni sociali

Art. 9

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 10

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

Tale diritto potrà essere esercitato nel rispetto dell'art. 5 del presente atto, al fine di rispettare la maggioranza dei due terzi del capitale posseduta dai soci professionisti.

Nel caso non venga esercitato il diritto di prelazione da parte di uno o più soci, sarà possibile cedere le partecipazioni sociali ad un terzo, sempre nel rispetto di quanto indicato nel precedente art. 5, e previa verifica, da parte dell'organo amministrativo, della compatibilità dell'acquirente con le norme che regolano la partecipazione di soci professionisti ed investitori nelle società tra professionisti.

Art. 11

In caso di morte di un socio professionista, gli eredi del socio professionista avranno diritto alla liquidazione della quota da loro



posseduta. La quota potrà essere acquistata da uno o più soci professionisti e dai soci investitori sempre nel rispetto dei limiti imposti dal precedente art. 5. Il valore della quota ceduta sarà calcolata in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo sulla valutazione della quota verrà utilizzato il valore aritmetico scaturente dalle perizie giurate prodotte da ciascuna parte. La liquidazione delle quota dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dal decesso del socio professionista.

Recesso del socio – Esclusione del socio

Art.12

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese dalla decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. La partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art. 13

Il socio che recede dalla società ha diritto al rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni



societarie; in caso di disaccordo sulla valutazione della quota verrà utilizzato il valore aritmetico scaturente dalle perizie giurate prodotte da ciascuna parte. La quota dovrà essere liquidata entro il termine di quarantacinque giorni dal momento di esercizio del diritto di recesso da parte del socio. La quota potrà essere acquistata proporzionalmente dagli altri soci, sempre nel rispetto dei limiti del precedente art. 5. Nel caso ciò non avvenga, si procederà al rimborso utilizzando le riserve o, in mancanza, riducendo il capitale sociale.

Art. 14

Nel caso uno dei soci professionisti, a seguito di un provvedimento definitivo, venga cancellato dall'albo di appartenenza, l'organo amministrativo della società delibera la sua esclusione. Il socio escluso ha diritto al rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo sulla valutazione della quota verrà utilizzato il valore aritmetico scaturente dalle perizie giurate prodotte da ciascuna parte. La quota dovrà essere liquidata entro il termine di quarantacinque giorni dal momento di avvenuta cancellazione del socio dall'albo di appartenenza. La quota potrà essere acquistata proporzionalmente dagli altri soci, sempre nel rispetto dei limiti del precedente art. 5.

Decisioni dei soci

Art. 15

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e su gli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.



Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 16

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- 4) la modificazione dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art.17

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano la modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più



amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Art.18

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue. Uno dei soci uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, in consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Art.19

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del socio, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito



precedentemente comunicato dal socio; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

- c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;
- e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- f) l'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;
- g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto. L'assemblea potrà tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, Nello stesso luogo deve anche trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire le stesura e la sottoscrizione del verbale.



Amministrazione

Art.20

La società è amministrata, alternativamente:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più Amministratori;
- c) da due coamministratori i cui poteri, congiunti o disgiunti, sono stabiliti in sede di nomina. Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori. I soci, contestualmente alla nomina del Consiglio di Amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o con giunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile. Gli amministratori possono anche non soci e sono rileggibili. L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni. Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la meta degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Gli amministratori non possono assumere la



qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 21

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci. L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categoria di atti e nominare direttori anche generali

Art. 22

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità. Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori in via disgiunta tra di loro, ma se sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nominativa, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente un Vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;



- b) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
- c) il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
- d) in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;
- e) le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;
- f) il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;
- g) le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di



avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

h) il Consiglio di Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si intende tenuto in luogo in cui si trova il Presidente. Nello stesso luogo deve anche trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale .

Art. 24

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

Organo di controllo

Art. 25

Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del Collegio Sindacale, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.



Bilancio e utili

Art. 26

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società.

Art. 27

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

Polizze assicurative professionali

Art. 28

La società dovrà stipulare, in conformità a quanto previsto dalla legge, adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

Rapporto con i clienti

Art. 29

La società dovrà fornire al cliente per iscritto, al momento del primo contatto, l'elenco dei soci professionisti contenente l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali da ciascuno possedute. Per ciascun socio professionista dovrà essere comunicata anche la singola posizione assicurativa, con l'indicazione del massimale, a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni causati ai clienti nell'esercizio dell'attività professionale.



Con le stesse modalità e tempi di cui al comma precedente, la società dovrà fornire al cliente, l'elenco dei soci non professionisti, una nota informativa sui diritti del cliente e sulle modalità di esercizio, così come riportati nel successivo art. 30, e dovrà segnalare la presenza o meno di conflitti di interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità di investimento.

Art. 30

Il cliente ha il diritto di scegliere tra i soci professionisti, uno o più soci per l'esecuzione dell'incarico affidato alla società. Nel caso tale diritto non fosse esercitato, la società potrà individuare il professionista a cui affidare l'esecuzione dell'incarico tra i soci professionisti in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dello stesso.

Art. 31

L'esecuzione dell'incarico da parte del socio professionista dovrà essere svolto dallo stesso personalmente, con il divieto di cedere a terzi l'esecuzione totale o parziale dello stesso. Nel caso fosse necessaria la collaborazione di un ausiliario o di un sostituto, prima dell'affidamento dell'incarico, dovrà essere comunicato al cliente, in forma scritta, il nominativo o i nominativi dei collaboratori. Il cliente avrà la facoltà di comunicare per iscritto il proprio dissenso nel termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione.

Rinvio alla legge

Art. 32

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.



Allegato 2 - Comunicazione elenco soci non professionisti

ABCDE S.r.l. S.t.p.
Via Cesare 150
Roma
P.I. e C.F.: 12345678910
REA: RM - 123654

Elenco soci non professionisti

Si riportano di seguito, la totalità dei soci non professionisti della società ABCDE S.r.l. S.t.p.:

- Dott. Luca Verdi, socio investitore.

Roma, il

Il cliente



Allegato 3 - Comunicazione elenco soci professionisti

ABCDE S.r.l. S.t.p.
Via Cesare 150
Roma
P.I. e C.F.: 12345678910
REA: RM - 123654

Elenco soci professionisti

Si riportano di seguito la totalità dei soci professionisti della società ABCDE S.r.l. S.t.p.:

- Ing. Mario Rossi, socio professionista, iscritto presso l'albo degli ingegneri di Roma, al numero 000
- Arch. Giovanna Bianchi, socia professionista, iscritta presso l'albo degli architetti di Roma, al numero 000

Roma, il

Il cliente



Allegato 4 - Nota informativa sui diritti del cliente

ABCDE S.r.l. S.t.p.
Via Cesare 150
Roma
P.I. e C.F.: 12345678910
REA: RM - 123654

Nota informativa sui diritti del cliente

Ai sensi della lettera c, comma 4 L. 183/2011, e degli art. 29, 30 e 31 dello statuto della Società ABCDE S.r.l. S.t.p., il cliente ha il diritto di scegliere tra i soci professionisti della società, il socio al quale affidare l'esecuzione dell'incarico affidato alla società.

Il cliente potrà scegliere il professionista a cui affidare l'incarico tra i soci professionisti di cui all'elenco allegato (elenco soci professionisti), che per titoli e qualifiche possono svolgere l'attività affidata.

Nel caso il cliente non eserciti la facoltà di scelta del professionista, la società procederà ad individuare un socio professionista per l'esecuzione dell'incarico.

Nel caso si rendesse necessario, per l'esecuzione dell'incarico affidato al socio professionista, la collaborazione di ausiliari o sostituti, i nominativi saranno comunicati preventivamente al cliente, il quale avrà tre giorni di tempo per comunicare, per iscritto, il proprio dissenso.



La società informa il cliente che:

- Non esistono situazioni di conflitto di interesse tra il cliente, l'incarico affidato, la società ed i singoli soci.
- Esistono situazioni di conflitto di interesse tra il cliente l'incarico affidato, la società ed i singoli soci di seguito riportate:

Roma, il

Il cliente



Allegato 5 - Indicazione del socio professionista per l'esecuzione dell'incarico

ABCDE S.r.l. S.t.p.
Via Cesare 150
Roma
P.I. e C.F.: 12345678910
REA: RM - 123654

Indicazione del socio professionista per l'esecuzione dell'incarico

Il cliente _____, ai sensi della lettera c, comma 4 L. 183/2011, per l'esecuzione dell'incarico di _____, affidato alla società ABCDE S.r.l. S.t.p., con contratto stipulato in data _____:

- intende avvalersi del diritto di designare il socio professionista al quale affidare l'esecuzione dell'incarico, indicandolo nel socio professionista:
 - Ing. Mario Rossi
 - Arch. Giovanna Bianchi
- non intende avvalersi del diritto di designare il socio professionista, lasciando alla società la scelta del professionista da incaricare.

Visto il mancato esercizio da parte del cliente del diritto di designare il socio professionista da incaricare, la società ABCDE S.r.l. S.t.p. affida l'esecuzione dell'incarico al socio:

- Ing. Mario Rossi
- Arch. Giovanna Bianchi

Roma, il

Il cliente



Allegato 6 - Comunicazione polizza assicurativa professionista incaricato

ABCDE S.r.l. S.t.p.
Via Cesare 150
Roma
P.I. e C.F.: 12345678910
REA: RM - 123654

Professionista incaricato – Estremi polizza assicurativa

A seguito della scelta del professionista incaricato, effettuata in data _____, si trasmettono gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati al cliente nell'esecuzione dell'incarico:

Professionista incaricato: Arch. Giovanna Bianchi

Estremi polizza assicurativa riferita al professionista incaricato:

Società assicurativa PROFESSIONAL RISK S.p.A.

Prodotto: RC PROFESSIONAL

N. 12345

Massimale: € 250.000,00

Roma, il

Il cliente



Allegato 7 - Informazione sulla collaborazione di sostituti e collaboratori

ABCDE S.r.l. S.t.p.
Via Cesare 150
Roma
P.I. e C.F.: 12345678910
REA: RM - 123654

Informazione sulla collaborazione di sostituti o ausiliari

A seguito dell'affidamento dell'esecuzione dell'incarico _____ al socio professionista Arch. Giovanna Bianchi, la società ABCDE S.r.l. S.t.p., informa il cliente _____, che sotto la direzione dell'Arch. Bianchi, l'ing. Rossi collaborerà all'esecuzione dell'incarico in quanto sono sopravvenute problematiche nell'esecuzione dello stesso che richiedono le competenze dell'Ing. Rossi.

Roma, il

Il cliente



Allegato 8 - Art. 10, commi 3-11, Legge 11 novembre 2011, n. 183

Art. 10, commi 3-11, Legge 11 novembre 2011, n. 183 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti) come modificato dall'art. 9-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27

(omissis)

3. E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
 - a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
 - b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società



- non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
- d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
 6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
 7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.
 8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.
 9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
 10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello



sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

(omissis)



Allegato 9 - Ministero della Giustizia – Decreto 8 febbraio 2013, n. 34

Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

(13G00073)

(GU n.81 del 6-4-2013)

Vigente al: 6-4-2013

Capo I Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare il comma 10, che rimette al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione di regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7 dello stesso articolo 10;

Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante: «Attuazione della direttiva 95/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale»;



Visto l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante: «Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2013 prot. n. 679;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per
 - a) «società tra professionisti» o «società professionale»: la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;



- b) «società multidisciplinare»: la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Per le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 9, della medesima legge.

Capo II

Conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale

Art. 3

Conferimento dell'incarico

1. Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, sono imposti alla società obblighi di informazione del cliente secondo quanto previsto dal presente capo.

Art. 4

Obblighi di informazione

1. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:



- a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
 - b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
 - c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.
2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.
 3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

Art. 5

Esecuzione dell'incarico

1. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3.
2. E' fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del comma 1.



Capo III

Partecipazione alla società tra professionisti

Art. 6

Incompatibilità

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza.
2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
3. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:
 - a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
 - b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
 - c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.



6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

Art. 7

Iscrizione nel registro delle imprese

1. Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'articolo 6, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti.
3. L'iscrizione è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Si applica l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Capo IV

Iscrizione all'albo professionale e regime disciplinare

Art. 8

Obbligo di iscrizione

1. La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
2. La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.



Art. 9

Procedimento

1. La domanda di iscrizione di cui all'articolo 8 è rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata della seguente documentazione:
 - a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
 - b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
 - c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
2. La società tra professionisti costituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1, lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetta l'amministrazione della società.
3. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all'articolo 8, curando l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.
4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.
5. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'ordine o al



collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.

Art. 10

Diniego d'iscrizione

1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo, il consiglio dell'ordine o del collegio professionale competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.
2. La lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. E' comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 11

Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito

1. Il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.



Art. 12

Regime disciplinare della società

1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta.
2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2013

Il Ministro della giustizia Severino

Il Ministro dello sviluppo economico Passera

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013

Registro n. 3, foglio n. 79